

CCCXXII.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1884-85 — Sono approvati i capitoli dal 64 al 75 — Sul capitolo 76 parla il deputato Colonna-Sciarra al quale risponde il ministro delle finanze — Approvansi i rimanenti capitoli del bilancio, il totale dell'entrata ed i primi 6 articoli del disegno di legge. = Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione di scuole d'agricoltura — Parlano il deputato Caperle, il relatore deputato Lucca, il ministro di agricoltura e commercio, i deputati Cibrario e Sorrentino — Approvansi un ordine del giorno proposto dal deputato Caperle — Sull'articolo 1º parlano il ministro di agricoltura e commercio, i deputati Di Sant'Onofrio, Miceli, Caperle, Giordano E., Penserini — Approvansi l'articolo 1º emendato — Sull'articolo 2 discorrono i deputati Martelli-Bolagnini e Sorrentino.*

La seduta comincia alle ore 9 25 antimeridiane.

Ungaro, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sullo stato di previsione dell'entrata.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sopra lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1884-85.

La discussione è rimasta sospesa al titolo II, entrata straordinaria.

Si procederà innanzi.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli fino al 74 inclusive.)

Titolo II. — *Entrata straordinaria.* — Categoria prima. (Entrate effettive) — Contributi. — Capitolo 64. Debito del comune di Ancona per dazio di consumo dilazionato, lire 30,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 65. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 2,280,900.

Capitolo 66. Rimborsi della spesa del Tevere (Articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201 e legge 23 luglio 1881 n. 338), lire 716,900

Capitolo 67. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 1,795,875.

Capitolo 68. Rimborso del comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione di locali per l'impianto del servizio doganale (Articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230), lire 500,000.

Capitolo 69. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 423,920.

Capitolo 70. Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche, lire 690,000,

Capitolo 71. Ricuperi delle somme rimborsate dall'amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori d'imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674, lire 20,000.

Capitolo 72. Rimborsi diversi straordinari, lire 896,700.

Entrate diverse. — Capitolo 73. Ricavo per alienazione di navi, lire 250,000.

Categoria seconda (*Movimenti di capitali*) — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 74. Capitale ricavabile da affrancamenti di canoni, censi ecc., giusta la legge 29 gennaio 1880, n. 5253, lire 2,600,000.

Capitolo 75. Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita), lire 368,800.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna-Sciarra.

Colonna-Sciarra. Ho a dire qualche parola sulla legge per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia, e precisamente sull'articolo 10 che riguarda i così detti *tratturi* o *riposi*.

Il mio collega onorevole Capponi doveva trattare quest'argomento, ma essendo egli momentaneamente assente, esporrò io le sue osservazioni.

La ristrettezza del tempo non mi permette di fare la storia dei *tratturi*; e, del resto, sono persuaso che la Camera gradirà che io ne faccia a meno. Mi limiterò a ricordare di volo che i *tratturi* sono ampie vie erbose che mettono capo alle vaste pianure pugliesi e servono alle greggie che scendono dalle montagne a svernare in quelle regioni.

Alla conservazione dei *tratturi* provvidero alcuni regolamenti del Governo borbonico del 1811, del 1825 ed altri, l'ultimo dei quali è quello attualmente in vigore, confermato precisamente dall'articolo 10 della legge del 1865 sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia: il regolamento è in data del 1858.

Questo regolamento, che riepiloga le disposizioni dei precedenti, allo scopo di arrestare le frequenti usurpazioni dei proprietari limitrofi stabilisce penalità veramente fortissime per ogni minima infrazione od usurpazione verificata.

Per darne una idea alla Camera, basterà accennare che le multe inflitte ai contravventori sono nella proporzione di cento ducati per verzura, lo che corrisponde ad oltre 400 lire ad ettaro.

La minima multa che si possa applicare è di ducati venti, cosicchè si è verificato che per usurpazioni di terre stimati due centesimi di reddito annuo, si sono pagate lire 85.

La Camera può giudicare da questo esempio quanto sia pesante ed anormale la multa inflitta a coloro che cadono in contravvenzione di siffatto regolamento, e quanto essa si scosti in un modo veramente eccessivo dalle leggi comuni.

Numerosi nulladimeno ed importanti sono i casi di usurpazioni lungo queste proprietà demaniali, cagionati, sia dalla incuria delle passate amministrazioni, sia dalla mancanza di termini lapidei, i quali stabiliscano i veri limiti di proprietà, sia per la difficoltà di custodire una così lunga e stretta zona di terreno, che serpeggia in diverse provincie per una estensione di gran numero di chilometri.

Potrei citare numerosi esempi di reintegre dell'ufficio di Foggia dalle quali risulta provata da un lato la negligenza delle passate Amministrazioni mentre d'altra parte appare la buona fede di chi attualmente viene colpito in frodi dal demanio.

In una località si è trovato un palazzo edificato sul terreno che doveva essere *tratturo*; in altra una caserma dei carabinieri; in altra dove era il *tratturo* fu rinvenuta una foresta; altrove qualche quercia secolare...

Sono così numerosi cotesti casi di usurpazioni che nella sola provincia di Aquila credo non errare affermando, che sono colpiti oltre 4000 proprietari per somma non inferiore a 300 mila lire.

L'anno scorso un mio collega, facendosi eco di certi timori insorti dal dubbio che lo Stato, valendosi precisamente di quest'articolo 10, fosse venuto nella determinazione di alienare i *tratturi*, fece formale interrogazione all'onorevole ministro; ed insistendo affinchè fossero conservati in favore della pastorizia nomade, la quale è di grandissimo interesse per alcune provincie meridionali, faceva anzi viva premura affinchè i confini fossero reintegrati e ricondotti al loro stato primitivo. L'onorevole ministro dichiarò formalmente che il Governo non avrebbe venduto per ora i *tratturi* ed avrebbe energicamente proseguita l'operazione di reintegra.

Di fatti l'onorevole ministro ha tenuto la sua promessa e se ne cominciano a sentire gli effetti precisamente nella provincia di Abruzzo.

Ora ecco il punto sul quale desidero chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro. Mentre da un lato sono sodisfattissimo che egli faccia reintegrare codeste proprietà demaniali nell'interesse

della pastorizia nomade, dall'altro a me sembra che l'applicazione severa dei regolamenti, per la parte che riguarda le multe è ben gravosa per i proprietari, i quali in gran numero possono invocare, come dissi, in loro favore la buona fede.

D'altronde le condizioni dei *tratturi* sono mutate anche per il demanio. Invece di essere terreni tenuti intieramente alla disposizione delle mandre, *terreni per i quali* i censiti del Tavoliere pagavano la rata d'imposte allo Stato (e forse la pagano ancora), essi sono ora affittati a Corpi morali ed anche a privati con la servitù di passaggio soltanto, ed in taluni casi, non in tutti, vengono imposte queste servitù.

Cosicchè le terre sono divenute per il demanio una vera proprietà con sue rendite proprie.

Scopo delle mie parole sarebbe dunque:

1° Che mentre si continua energicamente l'operazione di reintegra, si sia indulgenti per le multe inflitte e si trovi il modo di condonarle ai proprietari che involontariamente si trovano in contravvenzione. Essi saranno abbastanza puniti dalla perdita di quelle terre che ritenevano proprie.

2° Che l'onorevole ministro studi se non sia il caso in considerazione di queste circostanze mutate di abrogare quei regolamenti antichi e considerare queste come le altre proprietà del demanio, per le quali il diritto comune è sufficiente salvaguardia. E ciò specialmente dopo la completa reintegra.

3° Infine ringrazio l'onorevole ministro per i principati lavori di terminazione, facendo vive premure affinchè la totalità di queste terre sia restituita alla sua origine e conservate mediante l'utile lavoro dell'applicazione delle lapidi di confinazione.

Spero che l'onorevole ministro vorrà rispondermi in modo favorevole. Era mio desiderio il presentare una mozione o un ordine del giorno; ma se le risposte dell'onorevole ministro saranno soddisfacenti avrò fiducia nelle sue assicurazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole deputato Sciarra, a proposito dei *tratturi* del Tavoliere di Puglia, mi rivolge tre domande. La prima che l'amministrazione usi la maggior mitezza possibile nell'applicazione delle multe a carico dei contravventori, cioè degli usurpatori dei *tratturi*.

A questa prima domanda io risponderò che effettivamente le multe le quali si applicano a carico dei contravventori sono assai gravi. Sono portate da regolamenti di disciplina antichis-

simi, che non corrispondono per verità allo stato attuale delle cose.

L'amministrazione non mancherà di usare tutte le indulgenze possibili che rientrano nelle cerchia delle sue facoltà. A questo proposito già alcune istruzioni sono state date e io spero che, sentito il Consiglio di Stato e osservate le forme tutelari dell'amministrazione del pubblico patrimonio, si potrà arrivare al punto di lenire l'acerbità delle multe delle quali si è lamentato l'onorevole Sciarra.

Egli mi ha domandato in secondo luogo se io non creda conveniente di studiare una qualche riforma dei regolamenti antichi che disciplinano questa materia.

E qui osservo che non è in facoltà del potere esecutivo variare i regolamenti del Governo borbonico, i quali furono confermati con la legge del 1862. Quindi, laddove alcuna innovazione occorresse di fare ai regolamenti suddetti, non si potrebbe che mediante una proposta di legge da presentarsi al Parlamento.

Ma converrà presentare questa proposta di legge? In altri termini: converrà far rientrare questa proprietà *sui generis* dei *tratturi* del Tavoliere di Puglia nell'orbita del diritto comune, considerandola come qualunque altra proprietà patrimoniale dello Stato?

A ciò rispondo molto semplicemente. Se io dovessi consultare soltanto l'interesse fiscale dello Stato, non v'è dubbio che converrebbe al demanio pubblico di considerare queste proprietà come altrettante proprietà patrimoniali; ma sono proprietà soggette ad un uso pubblico nell'interesse dell'agricoltura e della pastorizia. Perciò occorre che anche il Ministero di agricoltura e commercio per parte sua, dopo accurati studi, mi dichiari se questi *tratturi* possano o no conservarsi per lo scopo antico a cui furono destinati.

Laddove il Ministero di agricoltura e commercio, da sua parte dichiari che queste proprietà possono benissimo considerarsi come le altre proprietà patrimoniali dello Stato, e possono vendersi e trattarsi come tutte le altre, allora il Ministero delle finanze non avrà nessuna difficoltà a proporre l'abrogazione dei regolamenti speciali per il ritorno dei *tratturi* nel diritto comune.

Finalmente mi ha fatto, l'onorevole Sciarra, una terza raccomandazione, quella, cioè, di affrettare il compimento del reintegro dei *tratturi* del Tavoliere.

A questo proposito debbo dichiarargli che l'amministrazione sarà molto sollecita nel fare affrettare e compiere questa operazione tanto necessa-

ria, non solo nell'interesse demaniale, ma anche nell'interesse dell'agricoltura e della pastorizia nomade, a cui i *tratturi* sono destinati.

Spero che l'onorevole Sciarra vorrà esser pago di queste mie dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna-Sciarra.

Colonna-Sciarra. Ringrazio l'onorevole ministro per le sue dichiarazioni: mi permetto di fare una semplice osservazione.

Ero persuaso che egli non potesse cambiare il regolamento del 1858, poichè questo regolamento è consacrato nella legge del 1865, e riconosco la necessità che sia modificato con una legge dello Stato. Quello che io domandavo all'onorevole ministro era precisamente questo: che egli, cioè, volesse studiare nel prossimo anno se non fosse il caso di presentare al Parlamento qualche modificazione all'articolo 10 della legge del 1865, per quanto si riferisce al regolamento delle multe.

Ora farò osservare, circa ciò che disse dei *tratturi* l'onorevole ministro, che essi in parte hanno cessato di avere lo scopo pel quale erano destinati.

Si comprende facilmente come, coll'andare del tempo, i *tratturi* saranno resi inutili dallo sviluppo delle ferrovie, e non avranno più utilità.

Ma c'è di più, ed è, che allorchè i *tratturi* furono istituiti, i tracciati che percorrevano i pastori erano alquanto diversi, e quindi ci sono molti terreni che appartengono al demanio come *tratturi*, ora completamente al di fuori della via pubblica.

Reintegrando questi terreni, essi diventano vere proprietà demaniali, e non vi è nessun motivo di proteggerli con leggi eccezionali.

Mi limito a fare queste osservazioni, sperando che nell'avvenire l'onorevole ministro studierà e presenterà al Parlamento una modificazione alla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Forse non sarà neppure necessaria una modificazione alla legge del 1862, imperocchè tutte le volte che il Ministero di agricoltura e commercio, uditi i Consigli provinciali, dichiara al ministro delle finanze che quel *tratturo* non è più necessario nell'interesse della pastorizia e dell'agricoltura, rientra nel diritto comune, e il demanio ha la facoltà di venderlo come ogni altra proprietà patrimoniale, quando sieno osservate le formalità volute dalla legge.

Ove si facesse una dichiarazione generale che i *tratturi* non occorrono più per lo scopo agra-

rio e pastorizio, evidentemente il demanio ne sarebbe lieto, e procederebbe rispetto ai *tratturi*, come procede rispetto alle altre proprietà patrimoniali dello Stato.

Ha torto però l'onorevole Colonna-Sciarra, dicendo: che a questo proposito furono sollevati dei reclami. Vi furono delle apprensioni forse esagerate per parte di alcuni onorevoli deputati i quali temevano che il fisco avidamente volesse impadronirsi dei *tratturi* e venderli. Reclamavano la conservazione dello *statu quo*, cioè, di questa proprietà privilegiata *sui juris*, nella supposizione che il demanio dello Stato potesse fare cosa dannosa all'agricoltura.

E si fu in quell'occasione che io dichiarai che l'amministrazione finanziaria non avrebbe mai posto in vendita i *tratturi*, se non quando fosse constatato nei modi di legge che la loro conservazione non fosse più necessaria per lo scopo agrario. Io confermo queste dichiarazioni, e torna a ripetere all'onorevole Sciarra che, per parte delle finanze non vi sarà mai nessuna difficoltà a considerare questi *tratturi* come ogni altra proprietà demaniale, quando cessi l'ostacolo che viene dal Ministero di agricoltura e commercio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna-Sciarra.

Colonna-Sciarra. Mi rincresce di tediare la Camera con questa discussione, ma io mi sono forse male espresso; poichè sono ben lungi dal chiedere che i *tratturi* sieno alienati. Sarebbe un grave danno per tutte quelle provincie, dove ancora rendono e renderanno preziosi servizi. Facevo solamente allusione ad alcune località, dove i *tratturi* non sono più in uso, ma occupati abusivamente da terzi.

Il demanio rientra in queste proprietà come nelle altre; e sarebbe più equo se fossero protette dal diritto comune. Perchè attendere la lontana epoca della vendita per modificare un regolamento eccessivamente fiscale?

L'onorevole ministro ha inteso il mio concetto a sufficienza, e non voglio più oltre trattenerne la Camera.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 75: Affrancaimento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita) in lire 368,800.

(È approvato. Sono approvati del pari senza discussione tutti i seguenti capitoli del bilancio:)

Capitolo 76. Capitale prezzo della vendita dei beni dello Stato, lire 1,400,000.

Capitolo 77. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 12,780,000.

Capitolo 78. Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei Benefizi (Legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 850,000.

Capitolo 79. Capitale ricavabile dal rimborso per sorteggio di titoli di credito e di azioni industriali possedute dal Tesoro, lire 13,840.

Riscossione di crediti. — Capitolo 80. Rimborso dell'amministrazione della marina del fondo di scorta delle regie navi armate, lire 1,000,000.

Capitolo 81. Riscossione di crediti diversi, lire 12,145.

Capitolo 82. Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402), *per memoria*.

Accensione di debiti. — Capitolo 83. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 23,456,400.

Capitolo 84. Alienazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (Articolo 23 della legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª), lire 2,707,500.

Capitolo 85. Capitale prezzo della vendita dei beni e dell'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori, lire 200,000.

Capitolo 86. Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi ai termini della legge 23 luglio 1881, numero 338, per la seconda serie dei lavori del Tevere, lire 2,000,000.

Capitolo 87. Depositi per spese d'asta ed altre che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 1,600,000.

Categoria terza. — Costruzione di strade ferrate. — Capitolo 88. Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie, o per essi, dalla Cassa dei depositi e prestiti, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, lire 6,821,500.

Capitolo 89. Prodotto di alienazione della rendita consolidata per la costruzione di ferrovie, lire 65,000,000.

Capitolo 90. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai rispettivi capitoli di spesa di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Pongo a partito lo stanziamento complessivo cui ascende il bilancio d'entrata per l'esercizio 1884-85, nella cifra di lire 1,562,975,064 62.

(È approvato.)

Ora passeremo agli articoli della legge. Rileggo l'articolo 1° di cui l'allegato, ch'è stato approvato per alzata e seduta, fa parte integrante:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere lo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, giusta lo stato di previsione per l'entrata, annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato.)

Art. 2. È mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(È approvato.)

Art. 3. I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 e 1883 in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n. 884; 23 dicembre 1875 n. 2827; 30 dicembre 1876, n. 3587; 26 dicembre 1877, n. 4209; 10 aprile 1879, n. 4823; 29 giugno 1880, n. 5514; 24 dicembre 1880, n. 5804; 25 dicembre 1880, n. 533; e 29 aprile 1883, n. 1297.

Sonnino Sidney, relatore. Debbo osservare che si è incorsi in un errore in quest'articolo; dove è scritto " 25 dicembre 1880, „ si deve leggere " 25 dicembre 1881. „

Presidente. Pongo a partito questo articolo 3°, così corretto.

(È approvato e lo sono pure senza discussione i tre articoli seguenti:)

Art. 4. Dovranno revocarsi o convertirsi in affitti le concessioni di alloggi gratuiti in edifici di proprietà dello Stato o da esso presi in locazione, le quali non abbiano per titolo una legge, o la necessità assoluta del servizio, regolarmente accertata. „

“ Al rendiconto dell'esercizio 1884-85 saranno allegati i prospetti degli alloggi giustificati nel modo sopra indicato. „

“ Art. 5. È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle banche ed ai banchi di emissione. „

“ Art. 6. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare, invece dei titoli ferroviari contemplati dall'articolo 28 della legge 29 luglio 1879 n° 5002 (serie 2ª), tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di 65,000,000 lire necessaria per far fronte nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 alla spesa da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici ai termini dell'articolo 24 della legge suddetta.

“ La Cassa dei depositi e prestiti farà coi proprii fondi, anzichè colla negoziazione dei titoli ferroviari anzidetti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi nel periodo suddetto le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopraddetta.

“ Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863 n° 1270 e 27 maggio 1875, n° 2779. „

Il seguito di questa discussione, per quanto si riferisce all'articolo 7, è differita finchè sia stato approvato il bilancio dell'interno.

Discussione del disegno di legge per l'istituzione di scuole agrarie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per la istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura.

La discussione generale è tuttora aperta.

Grimaldi, ministro di agricoltura, e commercio. Mi pare che ci sia un ordine del giorno dell'onorevole Caperle ancora da svolgersi.

Presidente. È vero.

Leggo l'ordine del giorno dell'onorevole Caperle.

Esso è il seguente:

“ La Camera invita l'onorevole ministro della agricoltura e commercio ad avvisare come si possa provvedere, col concorso dei Comizi agrari, delle

accademie ed altri istituti d'agricoltura, e di altri corpi morali, alla istituzione delle cattedre agrarie ambulanti. „

L'onorevole Caperle ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

Caperle. Io sono membro della Commissione parlamentare per questo disegno di legge, e nelle sue adunanze non ne ho combattuto a priori il concetto: soltanto lo giudicai affatto insufficiente a darci quella diffusione dell'insegnamento agrario a cui da tutti si mira.

E le ragioni alle quali si informa questa mia non dico opposizione, ma intento di correzione, di completamento della legge, io dirò speditamente.

La scuola agraria, com'ora pensata nel disegno ministeriale, e come press' a poco venne conservata nel disegno della Commissione, si assomiglierebbe alla scuola tecnica delle nostre città, e non potrebbe dare frutti migliori.

Sarebbe una tecnica campagnuola, idonea a produrre dei fattori e dei gastaldi fuori servizio, vale a dire degli spostati. Codesta opinione io ebbi l'onore di manifestare nell'autunno in una assemblea elettorale del mio collegio, e non lo ricordo per meschina vanità, ma per soggiungere che quell'assemblea era tutta composta di agricoltori e che essi mi hanno calorosamente applaudito.

La scuola pratica agraria dovrebbe rappresentare, giusta il concetto del disegno di legge, come un grado intermedio fra quei primi rudimenti che si desiderano nelle scuole primarie, e l'alta scienza delle scuole superiori d'agricoltura. Ma serve essa allo scopo? Io non lo credo!

E non lo credo, perchè le mancherebbero precisamente quei caratteri d'istituzione pratica, ai quali intendono il ministro e la maggioranza della Commissione.

Si vogliono fare dei fattori, dei gastaldi, dei conduttori di terre!

Io guardo al disegno ministeriale e veggo che ci dovrebbero essere nella scuola due professori, l'uno di agronomia, l'altro di scienze naturali.

La Commissione con molto accorgimento ha soppressa tale distinzione tra i due professori nel disegno di legge, ma ha poi mantenuto il programma, nel quale è lasciata larga parte all'insegnamento teorico che dovrebbe essere impartito, per quanto sembra, da uno speciale insegnamento. Ora una delle due: o volete formare degli agricoltori pratici, e dovete restringervi ad insegnare scientificamente l'agricoltura, e lasciare

da parte tutto quello che è accademia teorica dell'arte agraria; o invece mirate a fare dei professori, ed il programma non basta, il sistema è sbagliato. Ho detto insegnare scientificamente l'agricoltura, e spiego il mio concetto.

Un professore di agronomia, se vuol meritare questo nome, deve necessariamente conoscere i principî della fisica, della chimica, della botanica della zoologia, della mineralogia ecc. applicati alle nobili arti dei campi. Egli dunque saprà dirne delle scienze ausiliarie dell'agronomia, anche di troppo, per coloro che voi destinate a gastaldi, a fattori, a conduttori di terre. E così potreste avere due professori di agricoltura invece che uno solo, senza aumentare la spesa; ed imprimereste alle nuove scuole agrarie un vero carattere pratico; ne togliereste (scusate se ripeto la parola) quella impronta accademica, dalla quale noi italiani purtroppo non sappiamo liberarci mai nemmeno nelle istituzioni d'insegnamento professionale.

Perciò io prego il ministro di interpretare la legge nel senso di escludere il professore di pura teoria e di mettere invece due professori d'agricoltura, i quali potranno, per maggiore esperienza che l'uno abbia di certe speciali culture in confronto dell'altro, completarsi a vicenda.

Ma se codesta scuola non si presenta col programma di un vero insegnamento agrario popolare, non è poi nemmeno pratica per la possibilità che sia frequentata, nè per il numero di allievi che valga a fornire all'agricoltura nazionale, nè per il numero di poderi che possano risentirne vantaggio.

Prima di tutto sarebbe una scuola convitto. Ma, signori, credete proprio che molte sieno le famiglie campagnuole, in grado di mantenere in queste scuole convitti, per tre o quattro anni i loro figliuoli? Se hanno patrimonio, pensate voi che esse li destineranno a fare il fattore, il gastaldo, il conduttore di terre, o non piuttosto, per una viziosa e deplorata abitudine tutta italiana, il prete, o l'avvocato, od il medico?

Quelli che hanno un po' di sale in zucca, vorranno, nella ipotesi migliore, e con tutta ragione, avviarli alla coltivazione dei propri fondi.

Secondariamente ho detto che codesta scuola agraria non darà che un numero troppo scarso di sperimentati agricoltori.

Difatti si avrebbero in Italia venti milioni di ettari di terreno ridotto a cultura, e quattro milioni di poderi. Non do queste cifre per matematicamente esatte; ma le trovo in Ottavi, cioè nel suo recentissimo libro: *La Chiave dei Campi*. Sono dunque per lo meno grandemente appros-

simative. Lo stesso illustre agronomo scriveami poco addietro che, giusta il disegno di legge allora presentato dal Ministero, si avrebbero ogni tre o quattro anni non più di 1000 allievi.

Ora, domando io: a che possono giovare questi pochi gastaldi, fattori, conduttori di terre, per i bisogni di quattro milioni di poderi? Ma evvi di peggio. Anche i pochi trovano difficilmente da collocarsi.

Ricordo a tale proposito che, a Verona, nello Istituto professionale, si è dovuto chiudere la sezione di agronomia qualche anno addietro, perchè ben pochi dei licenziati poteano trovare collocamento, e perciò la scuola era deserta. E questo per quali ragioni? Mi pare evidente.

I poderi si classificano rispetto al modo di conduzione in tante categorie. Ci sono i piccoli coltivati dagli stessi proprietari, e costoro non hanno nè volontà, nè quattrini per pagare un gastaldo. Dopo c'è la classe dei poderi di estensione media, specie nella regione del vigneto, del frutteto, dell'oliveto, i quali vengono condotti per lo più a mezzadria; ed il padrone di regola ne cava poco più che il tributo quando il mezzadro si è pigliata la parte sua.

Questi possidenti mezzani che abbondano tanto, specialmente nell'Italia centrale e nella zona alpina dell'Italia settentrionale, non possono prendere nè un gastaldo, nè un fattore. C'è poi la classe di quei poderi più vasti che possono utilmente affidarsi ad un agente di campagna; ma i padroni, sapendone a sufficienza di agricoltura, di rado si adattano a ripartire il profitto col fattore o col gastaldo; e perciò attendono di persona all'azienda agraria; ed è sommamente desiderabile che ciò avvenga, come ha notato qualche oratore nelle precedenti tornate.

Dunque i latifondi, che, per la sociale condizione del proprietario e per la qualità delle culture vengono riservati ai fattori ed ai gastaldi, sono, in tutta la penisola nostra, in una proporzione così piccola, rimpetto ai quattro milioni di poderi, che in verità, se con queste scuole agrarie si vuole rinnovare la patria agricoltura, non si riuscirà allo scopo sicuramente.

Io credo (e con me ho l'autorità del sommo Ottavi), che l'universale istruzione agraria sarà un desiderio vano nella patria nostra anche per secoli (*Oh! oh!*) se non si affrontano coraggiosamente i volghi campestri. Bisogna con le cattedre ambulanti, portare in mezzo alle famiglie dei coloni, nel campo, nella bigattiera, nella stalla, con poca teoria e con molti sperimenti,

bisogna portare la luce e la pratica della nuova agricoltura.

Dovete avvertire la grandissima differenza che corre tra gli operai industriali e gli operai agricoli. I primi vivono per lo più addensati nei centri civili, e codesta quotidiana convivenza è continuo stimolo allo svegliarsi dell'ingegno e dilata l'orizzonte delle loro idee. Se l'opificio sorge nella campagna, esso stesso è un piccolo centro sociale. Inoltre l'operaio dell'industria non deve contare con quell'arcano e prodigioso cooperatore che è la vita. Egli può accompagnare il processo di fabbricazione dalla prima fino all'ultima fase e più o meno rendersene ragione colle leggi chimiche, fisiche e meccaniche; e questo ne acuisce la mente ed agevola pure la diffusione dei progressi industriali.

Invece i contadini vivono dispersi, con poca o niuna corrispondenza di opera e di pensiero fra i diversi gruppi. Nella produzione agraria, nel fecondarsi e nel crescere e nel fruttificare dell'animale e della pianta, egli ha sempre davanti a sé qualche cosa d'ignoto che lo travaglia e lo confonde. E questa è una delle ragioni per le quali il colono è tardo a comprendere, e restio ad applicare i metodi della nuova agricoltura. Perocchè il suo compagno dell'industria può assai facilmente calcolare gli effetti di un processo di fusione piuttosto che di un altro, dell'uso di uno piuttosto che d'un altro meccanismo; egli per contrario, sente bensì dal professore di agronomia o dal padrone che giova meglio potare in un dato modo gli alberi da frutto, o che l'aratura profonda porta sopra la faccia del suolo colla terra vergine elementi fecondatori sconosciuti ai nostri avi; egli ode tutto questo ed altro; ma non può indovinare e misurare con la sua piccola testa e con le sue ristrette cognizioni l'andamento e la ragione del fenomeno; perchè c'è quell'impene-trabile agente della vita animale e vegetale, di cui nessuno scorge, ed egli non può certo spiegarci l'azione meravigliosa.

Dunque i contadini non si ridurranno ad esser buoni coltivatori, non accetteranno i metodi della rinnovata agricoltura se non ci portiamo in mezzo a loro con le cattedre agrarie ambulanti, e facendo una sola cosa dell'insegnamento e dell'esperimento. Nè si obbietti che la mente del nostro contadino è inetta ad abbracciare il come ed il perchè dei moderni sistemi, e che dobbiamo prima elevarne ed allargarne la coltura. Egli si convincerà col risultato; a condizione che sia continua l'azione dell'insegnamento. Anche le idee, come le forze materiali hanno un'azione accumulativa.

Disse alcuno dei precedenti oratori che si dovrebbe cominciare a gettare i primi germi della agronomia nelle menti dei fanciulletti. Di ciò sono persuaso anch'io, onorevole ministro, e vi dirò cosa che vi infonderà coraggio a mettere in opera il vostro ingegno e la vostra energia per conseguire lo scopo.

Discutendosi il bilancio della istruzione pubblica, vivamente raccomandai che si introduca l'insegnamento dei rudimenti d'agricoltura in tutte le scuole primarie della campagna; e che per conseguenza molto si conceda a cotesto insegnamento nelle scuole normali. Dissi ancora essere desiderabile, necessario che, in questo periodo di transizione, si diano in ogni capoluogo di provincia, delle conferenze di agricoltura ai maestri delle scuole rurali. Si sono date conferenze di ginnastica, di metodo froebeliano, e che so io. Perchè non si può pensare anche alle conferenze di agricoltura?

Tutto questo ho detto all'onorevole ministro della pubblica istruzione; ed egli mi diè tale risposta che corrispondeva precisamente ai concetti miei e di altri colleghi della Camera.

Se dunque siete in due dello stesso pensiero; ponetevi d'accordo: e sarà più facile toccare la meta. E benchè ora siamo quasi sotto la sferza della canicola, con un poco di buona volontà potreste darci anche nel prossimo autunno attuato il concetto di codeste conferenze. Sarebbero accolte con plauso, come una lieta novella, da tutte le genti italiane; e in ogni provincia, anche senza alcuna o con modesta retribuzione, vedreste qualche professore di agricoltura affrettarsi volentoso a così civile apostolato.

Ma sono alla fine, e cioè al tema principale del mio discorso; che è l'istituzione della scuola agraria ambulante. E ricordo che codesto sistema di istruzione, attuato in Francia per legge del 1879, si venne sempre più diffondendo, e dà buoni frutti.

Le cattedre ambulanti voi le trovate nella Svizzera, nel Belgio, nell'Austria, nella Germania, e specialmente nell'Assia Darmstad, dove si palesano utilissime alla educazione del volghi rurali.

La utilità del sistema si sperimentò e si sperimenta anche in Italia, dalle conferenze che per privata iniziativa e per cura di Comizi agrari, si diedero qua e là, accompagnate dalle prove nei campi e nelle fattorie. Ad esempio, mi scrisse l'illustre Ottavi che, se nella provincia di Girgenti è diffuso a migliaia l'aratro Dombasle, ciò si deve ai saggi pratici che se ne son dati in speciali conferenze. E nella mia provincia, si piantarono così vigneti e frutteti in gran numero: giacchè le cat-

tedre ambulanti giovano anche ad istruire e persuadere il proprietario, e non soltanto il contadino.

E qui mi si opporranno naturalmente due serie di difficoltà: i professori e la spesa. Quanto ai professori, sono anch'io d'accordo coll'onorevole relatore: è difficilissimo trovarne tanti, quanti ne occorrono per attuare su larga scala la istituzione delle cattedre agrarie ambulanti.

Ma il substrato dei grandi successi sta in quella forza morale che è rappresentata dalla massima *volere è potere*. Si comincia come si può, e si persevera costantemente, e si riesce così a meta tanto alta e splendida, *ch'era follia sperar*. Ecco per esempio un concetto, che mi parrebbe pratico. Facciamo della scuola agraria, pensata dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione, quasi direi la stazione centrale dell'insegnamento agricolo ambulante. Invece di un professore di scienze naturali, e di un professore di agronomia, ve ne siano due di agronomia.

Basterà che appena sei mesi dell'anno l'uno di essi, od alternandosi, insegni nella scuola. Resterebbe un professore sempre libero, e l'altro per metà dell'anno.

E potrebbero muovere dalla scuola (anche accompagnati dagli scolari) e fare delle gite nel circondario quando, per esempio, si coltivano i bachi da seta, quando si prepara il vigneto, o si scapitozzano i gelsi, o si potano gli olivi e gli alberi da frutta o si fabbrica il vino, ecc.

Con questo sistema io credo che l'onorevole ministro potrebbe cominciare davvero la istituzione delle scuole agrarie ambulanti, senza caricare di un centesimo di più il bilancio dello Stato.

Naturalmente, è mestieri pensare ad un provvedimento molto largo per l'avvenire, prima di tutto a fondare uno o più istituti agrari, dove si possano formare i professori ambulanti, alternando all'insegnamento scientifico il lavoro manuale.

Resta la difficoltà della spesa, ove si voglia dare alle cattedre agrarie ambulanti quella estensione a cui dobbiamo intendere. La spesa! Io non faccio qui una proposta all'onorevole ministro; mi restringo a manifestare modestamente un'idea. Abbiamo in Italia 29,630,500 ettari di terreno, dei quali 20,000,000 circa sono ridotti a coltura. Facendo contribuire ogni ettaro di terreno soltanto con dieci centesimi al rispettivo Comizio agrario, si avrebbero due milioni; e, se invece di dieci centesimi si elevasse il carico a venti, si avrebbero quattro milioni. Ma vivadidio potete cominciare anche da cinque centesimi

per ettaro di terreno ed avete subito senza che i possidenti nè manco se ne avveggano, avete un milione di lire da consacrare alla istruzione ambulante ed in genere alla istruzione agraria. È già qualche cosa, per dare principio alla grande opera di redenzione della patria agricoltura. Io avviso con questo alla necessità di una riforma nella costituzione del Comizio agrario. Io vorrei che questo diventasse un organismo legalmente necessario, come la Camera di commercio; e che ogni potere fosse obbligato a contribuire nella spesa, come tutti i commercianti, volere o non volere, concorrono a mantenere colla loro piccola tassa la rappresentanza commerciale.

E così i Comizi agrari sarebbero posti in grado di provvedere a quel supremo bisogno che è la diffusione dell'istruzione agraria.

Direte forse: E che venite a proporci una nuova tassa mentre a squarciagola si grida che ce ne sono di troppe e che bisogna toglierne delle vecchie? Ma io sono convinto che, se può pensarsi ad una tassa la quale, vuoi per la sua tenuità, vuoi per la sua utilità immediata compresa da tutti, sarebbe accolta con favore dal contribuente italiano, è appunto questa. Ad ogni modo, onorevole ministro, io non faccio che esporre un mio concetto: a voi, studiarlo e maturarlo e procurarne l'attuazione, se la cosa vi par buona, come a me sembra.

Perocchè, lo ripeto, l'istruzione agraria fra noi colla proprietà così divisa e sminuzzata, e con tanta e così meravigliosa varietà di culture, non si potrà mai conseguire senza la graduale istituzione delle cattedre ambulanti; e credo che la scuola agraria come è incarnata in questo disegno di legge, debba essere come la stazione centrale di codeste cattedre ambulanti; e credo infine che si farebbe in qualche decennio quella strada per la quale altrimenti non basterebbero secoli, se tutto quest'insegnamento agricolo, insegnamento sperimentale per i proprietari e per i coloni, lo si ordinasse intorno ai Comizi, e se questi, che oggi per mancanza di mezzi e di pratico scopo, traggono (salva qualche eccezione) una vita inonorata ed infeconda, si desse codesto altissimo e nobilissimo ufficio di organizzare, disciplinare e spingere avanti l'istruzione agraria, affrettando il risorgimento della agricoltura nazionale.

Altro non aggiungo e nutro fiducia che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio vorrà far plauso alle mie idee ed accettare l'ordine del giorno.

Lucca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucca, relatore. Sarò anche più breve dell'altro giorno, perchè a questo punto della discussione, la brevità dei discorsi credo sia la prova più efficace che noi c'interessiamo alla legge, ed abbiamo la volontà che possa presto riuscire utile al paese. (*Benissimo!*)

Dirò all'onorevole Caperle, il quale ha cominciato annunciandoci che, quanto disse oggi alla Camera, egli l'aveva detto l'autunno scorso ai suoi elettori e che questi lo hanno applaudito; dirò all'onorevole Caperle che io gli auguro eguale successo alla Camera, mentre deploro che non siano stati i suoi elettori quelli che hanno formulato il disegno di legge che egli ha criticato, perchè oggi sarebbe stato più soddisfatto.

Ma io debbo fare un'osservazione; e debbo farla dopo le considerazioni svolte dall'onorevole Caperle, il quale, combattendo il progetto di legge, ha accennato di appartenere alla Commissione che ebbe l'onore di presentarlo alla Camera.

Io desidero che la Camera sappia che i membri della Commissione, non hanno potuto apprezzare prima le considerazioni testè svolte dall'onorevole Caperle, perchè essi non hanno mai avuto la fortuna di averlo compagno nelle riunioni che la Commissione ha tenuto per discutere il disegno di legge.

Caperle. Non è vero.

Lucca, relatore. Quando verrà il presidente della Commissione proveremo se sia vero o no quanto confermo.

Caperle. Volete convertire la discussione in pettegolezzo?

Presidente. Prego di non interrompere.

Lucca, relatore. Dirò solo che quando si viene alla Camera, e si afferma che le osservazioni ora svolte furono fatte prima alla Commissione, e quasi si fa rimprovero alla Commissione stessa di non averle accolte; e si dice al relatore, come un rimprovero, che egli crede perfetto il suo disegno di legge, io credo di essere, come relatore, nel mio diritto di rispondere che avrei forse apprezzato queste ragioni, se avessi potuto prima ascoltarle. Questo, ha ragione l'onorevole Caperle, è un pettegolezzo; ma non sono io che l'ho sollevato.

Ora dirò all'onorevole Caperle, in merito alla questione, che noi della Commissione abbiamo largamente discussa la proposta delle cattedre ambulanti; e abbiamo creduto che, trattandosi di istituire scuole pratiche di agricoltura, non era il caso di complicarne il sistema colle aggiunte delle delle scuole ambulanti.

Io apprezzo, e qui sono altrettanto sincero, come

sono stato franco prima, io apprezzo le considerazioni che ha fatto l'onorevole Caperle, le quali dimostrano il largo studio che egli ha fatto nella materia; ma, mi perdoni, Ella in sostegno delle scuole ambulanti, ha citato una sola autorità: ha citato l'autorità dell'Ottavi; alla quale io pure reverente m'inchino, ma alla quale, però, ne contrappongo un'altra, per provare che le opinioni in questa materia sono discordi. Io sapeva che la questione delle cattedre ambulanti sarebbe stata sollevata in quest'Aula; e, siccome per parte mia, non ho autorità alcuna per far prevalere la mia opinione, mi sono corazzato di una opinione autorevolissima: quella del professor Cantoni, direttore della scuola superiore di agricoltura in Milano. Ed il chiarissimo professor Cantoni, in riguardo alle cattedre ambulanti, è d'avviso che la loro istituzione debba essere preceduta dalla istituzione delle scuole pratiche, perchè l'insegnamento ambulante suppone due condizioni capitali: cioè, perfetta conoscenza, per parte del docente, di tutte le usanze, di tutti i pregiudizi, di tutti gli errori che si incontrano nelle diverse località, riguardo al complesso e ai dettagli di tutta la coltivazione; suppone in chi lo ascolta la capacità di non intendere falsamente quanto va insegnando il docente.

I precetti morali possono esser dati, con le stesse norme, dovunque; non è così dei precetti tecnici.

Per la agricoltura pratica non vi possono essere catechismi; guai se il docente dicesse cose che il fatto non provasse vere per la località nella quale si trova! Solo i direttori delle scuole pratiche, col tempo, possono mettersi in grado di appigliarsi all'insegnamento ambulante nella zona a loro assegnata.

Si faccia come si fa altrove; persuadiamoci che il sapere discende e non ascende; e che è il proprietario, sono i fattori quelli che debbono essere istruiti pei primi.

Ecco le ragioni per cui la Commissione non ha creduto di accettare, per ora, la proposta che da altre parti era stata fatta, di includere i maestri ambulanti come parte integrante della presente legge. Naturalmente la Commissione, come ha fatto per tutte le altre proposte, e perchè d'altronde anche la proposta delle cattedre ambulanti non è nuova di questa seduta, ma fu ripetuta nella scorsa seduta da tutti gli oratori che hanno parlato, così è disposta ad associarsi a tutte le raccomandazioni che furono fatte all'onorevole ministro, perchè in tempo non remoto, speriamo, possano essere adottate anche le cattedre ambulanti come complemento delle scuole pratiche.

Imperocchè, se è una necessità ricordare il pas-

sato come fece l'onorevole Caperle, onde l'esperienza altrui serva d'ammaestramento alle nostre deliberazioni; è però necessario ricordarlo completo. Ricordiamo che se è vero che in Germania funzionano egregiamente le cattedre ambulanti, l'onorevole Caperle non deve però ignorare che mentre da 80 anni vi sono le scuole pratiche d'agricoltura, da solo 15 anni vi sono le cattedre ambulanti; appunto perchè si riconobbe indispensabile che il maestro ambulante trovi nei suoi allievi, in tutte le campagne, delle menti che siano già state prima dirozzate colla diffusione degli insegnamenti della scuola pratica. E noti la Camera, l'ho detto già nella relazione e qui parmi utile di ripeterlo, che in Ungheria, dove si è voluto incominciare in senso contrario, cioè facendo precedere l'istituzione delle cattedre ambulanti a quella della scuola, i maestri ambulanti furono aboliti, ed invece si istituirono ed ora fioriscono le scuole pratiche.

In Inghilterra si fecero delle scuole ambulanti di caseificio, e riuscirono stupendamente; ma la stessa scuola ambulante di caseificio, portata in Irlanda, dove le menti non erano ancora dirozzate dalla precedente diffusione di altro insegnamento, quelle cattedre ambulanti fallirono il loro intento.

Quindi, per tutte queste considerazioni, la Commissione mantiene ferma la sua precedente deliberazione, credendo che non sia il caso, per ora, di ammettere come parte integrante del progetto anche l'istituzione delle cattedre ambulanti. E mi appello agli egregi presidenti ed amministratori di scuole pratiche che già esistono, e che qui abbiamo come nostri colleghi, se essi non possono, nella loro autorità cento volte superiore alla mia, confermare l'opportunità della nostra proposta.

Naturalmente però ripeto, siccome si sono dalla Commissione raccomandate tutte le altre proposte che vennero prima fatte, così la Commissione ora volentieri fa voti che l'onorevole ministro debba preoccuparsi amorosamente di tutto quanto può essere complemento necessario per accrescere i benefici risultati di questa.

Per questa stessa ragione io non credo di dilungarmi nel discutere le altre proposte fatte dall'onorevole Caperle, per quanto riguardano la questione dei Comizi agrari, che in fatto dovrebbero essere migliorati nella loro costituzione, come già dissero, anche prima dell'onorevole Caperle, altri colleghi.

Rileggendo, perchè, io pure prima di venire qui alla Camera a discutere questa legge, ho dovuto corazzarmi degli insegnamenti del passato, rileggendo, dico, la storia e gli atti dei Comizi

agrari di qualche anno addietro, e precisamente mi pare quelli del Comizio di Piove del 1869, mi ricordo d'aver visto in quegli atti accennate le stesse proposte fatte or ora dall'onorevole Caperle, per quanto riguarda la riforma dei Comizi agrari.

Già d'allora, cioè, si voleva istituita la Camera di agricoltura sulle stesse basi costitutive delle Camere di commercio. Dal 1869 al giorno d'oggi sono passati molti anni e quelle proposte non ebbero propizia la fortuna.

Auguro all'onorevole Caperle, che le ha risuscitate oggi dopo tanti anni, che abbiano ora fortuna migliore.

E concludo dicendo: che come raccomandazioni si può accettare l'invito fatto all'onorevole ministro, invito già del resto compreso nella nostra relazione, di studiare con sollecitudine anche l'istituzione, delle cattedre ambulanti; ma la Commissione non crede che la medesima debba fare parte integrante del progetto che oggi la Camera discute. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. A me più che ad altri interessa di affrettare la discussione di questo disegno di legge che è aspettato da 22 anni, e che io non m'immaginava che avesse potuto dar luogo ad alcuna obiezione; tanto più per due avvertenze preliminari, alle quali prego la Camera di porre un momento attenzione. Nello stato attuale l'istruzione agraria che si dà o nelle scuole pratiche o nelle scuole speciali, non è governata da alcuna legge; è l'arbitrio del ministro, temperato dal bilancio e dai fondi che ogni anno assegna la Camera, che la governa, ma non esiste disposizione legislativa che determini tassativamente il concorso dello Stato in una cifra precisa di due quinti o di tre quinti. Talchè tutti coloro che guardano il bilancio dell'agricoltura e pongono gli occhi sulla tabella che riguarda le scuole, trovano che il concorso alle diverse scuole è dato in una misura differente. Con questo disegno di legge si ha dunque il precipuo scopo di determinare in un modo uniforme la quota di concorso dello Stato per tutte le scuole pratiche e speciali, in qualunque parte si fondino.

La seconda considerazione è che finora il massimo concorso dello Stato è per due quinti. Con questo disegno di legge, a mia proposta, (ed è l'unico merito che ho), il concorso dello Stato è elevato a tre quinti; è quindi evidente che le provincie e i comuni sono messi in condizione di

meglio sopperire a questa necessità dell'istruzione agraria, più di quello che abbiano potuto fare finora.

La Camera adunque non può che guardare con favore questo disegno di legge da lei tanto reclamato, e da sì lungo tempo, sia nella discussione dei bilanci, sia in ogni caso in cui si parlò di agricoltura. Però occorre a me di fare una dichiarazione in risposta all'onorevole Tegas, il quale domandava se il Governo credeva con questo progetto di avere fatto tutto quanto occorre per la nostra agricoltura.

Egli ben sa, come ho avuto occasione di dichiarare, in questo e nell'altro ramo del Parlamento; che sono lungi, ma molto lungi dal credere che con questo disegno di legge si ponga riparo a tutti i mali della nostra agricoltura; con esso non si fa che riparare in una certa guisa ad uno dei mali, non si fa che diffondere l'istruzione agraria. Nulla più, nulla meno. Il Governo non resta esonerato, dopo questo disegno di legge, dall'obbligo di preoccuparsi degli altri bisogni dell'agricoltura, e di presentare al Parlamento tutti quei provvedimenti che crederà opportuni per migliorarne le condizioni.

Il Parlamento è già chiamato ad esaminare le conclusioni della Giunta per la inchiesta agraria, la cui relazione io ebbi l'onore di presentare all'uno ed all'altro ramo del Parlamento pochi giorni fa; e dovrà pure occuparsi delle condizioni e dei bisogni dell'agricoltura, quando dovrà esaminare i lavori dell'altra Giunta delle tariffe doganali.

Dunque, senza entrare oggi (e non sarebbe opportuno) nella questione di riduzione dell'imposta fondiaria e delle tasse di registro e bollo, e senza occuparci di tante altre cose, nello stato attuale estranee a questo argomento, io credo che l'onorevole Tegas possa essere soddisfatto della mia dichiarazione, che, cioè, con questo disegno di legge il Governo non ha creduto di essere nè ottimista nè pessimista; ha creduto non far altro che provvedere ad un bisogno sentito dal paese, e reclamato dal Parlamento.

Ma, entrando più da vicino nel disegno di legge, io cercherò di imitare il mio egregio amico, il relatore della Commissione, il quale fu breve per quanto preciso. Egli già non avrebbe potuto dire nè più, nè meglio di quanto ha scritto nella sua relazione che rivela la sua competenza in questa materia, ed il suo interesse per l'agricoltura, che anche prima d'ora egli ha in diverse occasioni manifestato.

Ma l'onorevole relatore, appunto preoccupato

dello scopo di ottenere presto l'approvazione di questo disegno di legge; egli che avrebbe potuto fare un bellissimo discorso; ne ha taciuto, (ne son certo) una parte, ed in questo lo imiterò anch'io. Mi permetta però la Camera che rettifichi talune cose che sono assolutamente inesatte.

Tutte le obiezioni che si son fatte si possono riassumere in questo: il disegno di legge è incompleto, perchè non provvede all'istruzione superiore; perchè non provvede all'istruzione media (che si dà ora negli Istituti tecnici); perchè non provvede ai maestri elementari ed alle scuole ambulanti.

Ora a chi vuol riflettere, che questo disegno di legge è relativo esclusivamente alle scuole pratiche e speciali di agricoltura; e che con esso non si fa che risolvere una parte del problema, e non tutto; è facile intendere come le altre cose benissimo dette, benissimo svolte in questi giorni, nulla hanno che fare colla proposta che ci occupa. E tanto più occorre mettere ciò in chiaro, perchè l'onorevole Sorrentino richiamava l'attenzione della Camera su di un fatto, che attualmente esiste.

L'istruzione agraria ha anche ora i suoi tre gradi; ha l'istruzione superiore, che si dà nelle scuole superiori di agricoltura di Milano, di Portici, di Pisa; ha l'istruzione secondaria, che si dà negli Istituti tecnici con le sezioni di agronomia e di agrimensura; ha infine l'insegnamento elementare, che si dà nelle scuole pratiche e speciali di agricoltura. Ma dal Ministero di agricoltura e commercio, non dipendono che le scuole pratiche e speciali di agricoltura; l'insegnamento superiore e secondario dipende dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Dunque il far io delle dichiarazioni, sul modo come procedano dei servizi che dipendono da un altro ministro, (comprenderà bene la Camera) non è conveniente e opportuno.

Il mondo io l'ho trovato così, ho trovato che l'insegnamento superiore e il secondario, dipendono dal Ministero della pubblica istruzione.

E qui ricordo che l'egregio Miceli, fece delle pratiche per poter unire questi due rami d'insegnamento agrario al Ministero di agricoltura e commercio; e veramente egli si occupò con molto amore di questa parte, come di tutto il resto, e giunse a buon punto.

A me non rimane, se non dichiarare alla Camera, che continuerò le pratiche opportune, e mi porrò d'accordo col collega dell'istruzione pubblica per fare quanto occorre, allo scopo di unificare l'istruzione agraria.

Spero che in un tempo non molto lontano, possa

questa istruzione essere tutta riordinata perchè possa avere da cima a fondo, un indirizzo conforme, come è desiderabile che sia.

Detto ciò, converrà l'onorevole Sorrentino che io non posso accettare il suo ordine del giorno. Non lo posso, perchè con esso mi si darebbero delle spoglie che non sono mie, e che io vorrei a togliere agli altri; e nelle condizioni attuali io non posso e non debbo farlo, se non coll'accordo del mio collega.

Gli dichiaro però che su questo argomento ho già scambiato delle idee col ministro dell'istruzione pubblica, il quale, come ben sa la Camera, ha molta e unanimità e rettitudine di giudizio; e stiamo insieme studiano per poter ovviare agli inconvenienti, che l'onorevole Sorrentino deplora. Però egli ha detto due cose che mi permettono di rilevare. Ha detto, in primo luogo, che il popolo italiano si crede dotato di buon senso, ma non ne ha affatto.

Veramente di questa sua affermazione così generica, alla Camera ne verrebbe un'infinitesima parte e a me ne toccherebbe un'altra infinitesima parte. (*ilarità*)

Quindi non avrei a lamentarmene. Però mi pare che la prova che ne ha dato non è esatta; sicchè potrebbe essere esatta l'affermazione, ma la prova no. Egli ha voluto rilevare una mancanza di buon senso negli italiani perchè quando si trovano in presenza ad un problema dovrebbero risolverlo tutto intero, ed invece lo risolvono in parte.

Invece a me pare, che sia molto buon senso quello di risolverne bene una parte, poichè è difficile dare ad un tratto una buona soluzione a tutto un problema così arduo e complesso come è questo, dall'istruzione superiore all'istruzione elementare.

È meglio dunque fare una cosa alla volta; esaminare a parte un grado d'istruzione senza però perdere di vista quell'armonia che dev'essere per il coordinamento delle diverse materie ad un unico obiettivo.

In secondo luogo egli ha detto ch'è una disgrazia che questo disegno di legge sia preparato da chi non ha mai coltivato un podere.

Il disegno di legge fu presentato dal mio predecessore, il quale non so se ne ha mai coltivati; ma per me è proprio giusta la frase dell'onorevole Sorrentino: *non ne ho coltivati*. Però pur non avendone coltivati, ho tanto interesse per questa istruzione che, ripeto, ho fatto dei miglioramenti al disegno di legge che ho trovato.

Sarebbe forse il caso di dire ch'è meglio avere degli ignoranti quando dagli ignoranti più che dai dotti si può avere qualche beneficio.

Io credo che la discussione che si è fatta ha molta parte di inesattezze perchè non si sono ricordate parecchie cose che risultano dai bilanci o dal modo come funzionano le scuole pratiche che sono esistenti.

Si è parlato tanto dei maestri elementari. Ebbene, signori, attualmente il Ministero di agricoltura, sopra 20 scuole normali maschili dà un sussidio a 18; e sussidia anche delle scuole normali femminili. Questo sussidio ha lo scopo di rendere capaci i maestri e le maestre a poter dare delle nozioni di agricoltura quando vanno ad insegnare. Di più il Ministero di agricoltura e commercio sussidia l'insegnamento che si dà dai maestri elementari.

O a mi si diceva come una novità, come una ragione di censura a questo disegno di legge, il non aver provveduto a questa parte. Ma buon Dio! c'è il capitolo 11 del bilancio di agricoltura e commercio, il quale porta la cifra di 480 mila lire, ed è diviso in quattordici articoli.

Il primo di questi articoli suona così:

“ Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie agrarie - Acquisto di materiale scientifico, strumenti agrari e libri - Conferenze ambulanti e magistrali - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - insegnamenti minori e speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri. ”

E vi è impostata la somma di 100 mila lire. Ma, o signori, quando io ho col bilancio il fondo di lire 100 mila per provvedere a questo; evidentemente non poteva e non doveva farne obbietto di nuova disposizione in questa legge. Il fondo lo ha dato la Camera. E qui rispondo all'onorevole Frola, che svolse un ordine del giorno per dire *che il Governo aveva l'obbligo di adottare tutti quei provvedimenti più opportuni a che l'insegnamento agrario pratico sia pure impartito dai maestri elementari patentati in ogni capoluogo di mandamento in cui non esista una scuola pratica o speciale d'agricoltura*.

Mi permetto dirgli, che questo insegnamento agrario pratico, per quanto si può coi fondi che ci sono in bilancio, già si sussidia, si incoraggia dal Ministero di agricoltura e commercio.

Sarà questione che la somma possa parere esigua; sarà questione che debba nei futuri bilanci ingrossarsi; ma certo è, che allo scopo si sop-

perisce sin d'ora, sia sussidiando le scuole normali, sia sussidiando i maestri elementari.

Ora è bene, che la Camera sappia, a proposito di questo capitolo 11 del bilancio, nell'anno 1881-82, (perchè ancora la statistica del 1882-83 non è completa), quante scuole furono remunerate dal Ministero di agricoltura e commercio per l'insegnamento agrario che impartivano, e quanti alunni v'intervennero. Intervenero 14,850 alunni di scuole elementari, e furono 440 le scuole sussidiate. Sarà dunque questione di estendere i sussidi alle scuole elementari, che meritano tutto l'incoraggiamento possibile. Ma nello stato attuale nulla di più, nulla di meglio può farsi.

Così in quanto all'insegnamento agrario per mezzo dei maestri ambulanti non è merito mio, ma dei miei predecessori, che fino dal 1877 se ne preoccuparono e cominciarono a pensarvi.

L'insegnamento agrario ambulante in Francia, con la legge del 1875, ebbe una specie di stabilità. Ma veramente i primi saggi fatti presso di noi non sono confortanti; e se avessi tempo e non temessi di tediar la Camera, potrei leggere tutto quanto il Ministero di agricoltura ha operato per poter fare attecchire questa istituzione, e le risposte che ne ha avuto da comuni, provincie, Comizi agrari ed associazioni agrarie.

Non vi sarebbe da restar confortati; ma in ogni modo, qualunque mezzo che serva a perfezionare, a diffondere l'istruzione agraria, bisogna che sia adottato. Quindi io mi associo perfettamente alle dichiarazioni del relatore in quanto alla proposta Caperle, accettandone il concetto.

Bisogna incoraggiare l'istruzione agraria ambulante, senza però che la Camera si obblighi fin d'ora ad adottare una forma piuttosto che un'altra per risolvere la questione.

La questione è gravissima e deve essere studiata; è un argomento di studio del quale per ora vi è il germe nel bilancio.

Io dunque accetto quella raccomandazione e quella proposta unicamente come tema di maggiore studio.

È tanto più difficile fin d'ora una proposta concreta, inquantochè nella mente dell'onorevole Caperle la proposta dei maestri ambulanti si collega alla riforma necessaria dei Comizi agrarii.

Di questi Comizi agrarii si occupò con molta competenza l'onorevole Arnaboldi, il quale disse che essi hanno bisogno di essere riformati e disciplinati perchè possano funzionare meglio di quanto attualmente non funzionino. La ragione principissima per la quale non funzionano come dovreb-

bero, è perchè non hanno mezzi e non possono imporre tasse come le Camere di commercio.

Ora l'onorevole Caperle suggeriva una tassa di cinque centesimi all'ettaro, per mezzo della quale si potrebbe dar vita ai comizi agrari e fornire loro i mezzi, perchè possano compiere i loro altissimi fini. Ma egli converrà meco, che queste non sono cose da potersi discutere alla leggiera, e in occasione di un disegno di legge, che esclusivamente si riferisce alle scuole agrarie.

Dunque contentiamoci di riordinare queste. Pei Comizi agrarii io riconosco tanto il bisogno, come hanno accennato gli onorevoli Caperle e Arnaboldi, di una legge di riforma, che ho richiamato su questo tema anche l'attenzione del Consiglio superiore di agricoltura, il quale se ne occuperà nella prossima sessione.

Eliminate tutte queste osservazioni, circoscritto il progetto nella sua vera misura, cioè di un progetto che regola le scuole pratiche e speciali di agricoltura da formarsi con concorso di comuni, provincie, corpi morali, e Stato; sorge evidente, che l'unico discorso il quale più strettamente si attenne all'argomento in esame, fu quello dell'onorevole Zucconi. Egli espresse un concetto che a me par molto saggio. Si tratta di un disegno di legge, il quale più che nella bontà intrinseca, più che nell'opera legislativa, sta nell'opera di esecuzione, sta nel modo come sarà attuato. Così è, e così deve essere, e non può essere altrimenti.

Volete disciplinare le scuole pratiche e speciali, volete reggimentarle, volete dar loro una forma rigida, inflessibile? Avrete fatto un'opera perfettamente inutile. Ecco perchè il disegno di legge lascia molte parti affidate all'opera del ministro, e dei consiglieri locali. Anzi secondo l'onorevole Sorrentino, dovrebbero essere anche maggiori le facoltà del Governo. Io certo non mi potrei lagnare di una proposta come quella dell'onorevole Sorrentino che dice: facciamo due articoli solamente; col primo indichiamo il concorso dello Stato; col secondo indichiamo lo scopo delle scuole pratiche, e affidiamo al ministro il modo di organizzarle a seconda di questo obiettivo.

Ma io credo che la facoltà del potere esecutivo deve essere temperata alquanto, cioè in modo da non fargli perdere da una parte quella possibilità di efficace attuazione che il potere esecutivo stesso deve avere; e dall'altra banda non lo metta in grado di trascendere. Io credo che tutte le leggi, massime una legge di questo genere, debbano lasciare facoltà al potere esecutivo, ma non fino al punto a cui vorrebbe andare l'onorevole

Sorrentino, di lasciargli la libertà assoluta, completa.

L'onorevole Cefaly che per primo discorse sull'argomento, accennò anche a un altro subietto, cioè al podere, che deve essere annesso alla scuola. Egli diceva: il Ministero di agricoltura dovrebbe cominciare a pubblicare i resoconti delle aziende rurali, come si fa in Svizzera. Già il mio egregio predecessore aveva accennato che è pronta la relazione generale su tutte le scuole pratiche e speciali; relazione alla quale va annessa precisamente anche la parte concernente i rendiconti delle singole aziende rurali. E per il modo di dare il conto, e per il modo di amministrazione delle aziende rurali, io credo degne di tutta la considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Zucconi; il quale disse che una parte, anzi la massima del podere deve servire proprio come esempio e modello, un'altra parte a riscontrare le esperienze già fatte e un'altra a tentarne delle nuove, affinché si potesse giudicare se i primi saggi sieno, oppur no, da seguire.

Sono lieto che anche prima che egli parlasse alla Camera in questo senso, io, nel diramare delle istruzioni, proprio su questa parte del podere modello, e sul modo come deve essere dato il rendiconto, mi sia quasi conformato a quello, che poi ho sentito rilevare dall'onorevole Zucconi.

È inutile che io legga qui queste istruzioni, che, del resto, sono pubbliche, e può la Camera, ove creda, prenderne conoscenza.

Egli disse pure (e qui anche sono del suo avviso), che il buon esito di questa legge, oltretutto dalla coltura del podere, deve dipendere da tre condizioni essenziali; cioè valentia dei maestri, frequenza degli allievi, bontà del metodo.

Io non voglio dilungarmi su questo proposito; dirò solo che, in quanto alla prima parte, egli notò che i giovani laureati, che escono dalla scuola superiore di agricoltura, non hanno studii speciali pei quali possano diventare poi buoni professori di scuole pratiche e speciali.

Questo in parte è vero, ma in parte si cerca di evitarlo, perchè a questi giovani si danno delle borse per avere dei posti, sia all'interno, sia all'estero, e così perfezionarli e specializzarli. Si può continuare in questo metodo, e vi è speranza di avere dei buoni insegnanti.

In quanto alla frequenza degli allievi, adesso non voglio discutere teoreticamente se sia desiderabile avere nelle scuole pratiche e speciali molti o pochi allievi.

Io ricordo che l'apostolo di queste scuole prati-

che, il Fellemberg, citato a ragione d'onore dal collega Zucconi, diceva: "le scuole dovendo avere l'ordinamento di una famiglia colonica, non dovrebbero accogliere più di quindici allievi."

Dunque era questo il carattere e il criterio: ma, ripeto, è inutile ingolfarci nell'esame di questo problema che sarebbe molto arduo a risolvere. Certo è che bisogna far qualche cosa perchè i giovani accorran a queste scuole e ne possano trarre tutti i vantaggi possibili. Ed io gli posso dire che vi sono delle borse già istituite, sia dal Governo, sia dalle provincie, sia dai comuni. E qui pure mi si attaglia di rispondere all'onorevole Tegas, il quale si lagnava delle rette troppo alte. Ma nelle nostre scuole si pagano fino a 15 lire al mese, e così 180 lire all'anno, somma molto inferiore a quella che si paga presso le altre nazioni per queste scuole. Vi sono altre rette più elevate, ma ad ogni modo sono sempre inferiori alle lire 360 indicate. Vede quindi l'onorevole Tegas, che con queste rette e con le borse date dal Governo, dalle provincie e dai comuni v'è posto per richiamare gli allievi a queste scuole. Finalmente vengo al metodo, all'indirizzo. E qui permettano che io dichiaro francamente una cosa: mi pare che da un estremo si vada ad un altro. Per reazione contro l'empirismo e contro la massima ricordata benissimo dal collega Arnaboldi: "così faceva mio nonno", si esagerò nel proclamare l'esclusivismo della teoria. Ora, mi pare che si voglia andare all'eccesso opposto, quello di non volere assolutamente alcuna teoria: *tutta pratica assolutamente!* Non elementi, non principii di scienza! Ma io domando, o signori, è giusto poi tutto questo? E d'altra parte nella legge forse si distrugge il carattere di queste scuole, che è eminentemente pratico? Certo che no! Io ho qui i programmi, (perchè ne ho inteso parlare per tre giorni) della Germania, dell'Austria-Ungheria e del Belgio, e sono proprio i programmi ricavati dagli annuari ufficiali. Ma se avessi messo questi programmi nel disegno di legge; tanto io, quanto l'onorevole relatore, saremmo stati certo lapidati.

In Germania scuole inferiori di agricoltura, primo corso: lingua tedesca, calligrafia, geografia, elementi di geometria, scienze naturali, fisica, meteorologia, chimica, conoscenza dai terreni, tenuta dei libri.

Secondo corso: lingua tedesca, storia, geografia, disegno a mano libera, aritmetica, agrimensura, fisica, chimica, produzione degli animali, agricoltura generale e speciale, tenuta dei libri, amministrazione rurale. Questi sono i programmi della Germania. Come vedete c'è ben poca pratica e

molta teoria; e così nell'Austria-Ungheria e nel Belgio.

Io non voglio annoiare la Camera; soltanto vi dico che le scuole pratiche debbono avere uno scopo pratico, ma non debbono abbandonare quegli elementi che servono a migliorare la pratica, che servono a sottrarre l'agricoltura da quel cieco ed indifferente empirismo in cui versò in passato; ma come fare se non si dà un principio di scienza? Ora, o signori, questo programma che è annesso al disegno di legge del quale ci occupiamo, non ha alcun carattere ufficiale, non ha alcun carattere legislativo; è un programma d'insegnamenti che si è voluto sottoporre alla Camera, affinché essa sappia quali insegnamenti teorici si danno in queste scuole.

Io non credo che sia poi un delitto insegnare le *nozioni d'agronomia, gli elementi delle scienze fisiche e naturali*; ma *semplici nozioni, elementi*: non importa che il giovinetto che va alle scuole pratiche, debba divenire uno scienziato, un Filippo Re, un De Gasparin, un Ridolfi, un Newton, un Matteucci.

Nulla di tutto questo; s'intende che sia messo in grado di avere quei primi elementi, quelle nozioni le quali poi continuamente applicate e praticate, possano renderlo un buon agricoltore, un buon coltivatore.

Ma perchè non si vada nelle nuvole, sapete quali sono le istruzioni date dal Ministero intorno alle scuole pratiche attualmente esistenti? Sono perfettamente conformi a quelle richieste dai diversi oratori e servono a precisare il concetto che si tratta di soli elementi teoretici, di sole nozioni, e non della *scienza astratta*.

“ Scopo della scuola dev'esser quello di formare agricoltori esperti nell'agricoltura generale e speciale, la cui applicazione possa favorire l'incremento della produzione rurale e fondiaria della provincia.

“ Il corso si compirà in tre anni e comprende l'istruzione teorica e l'istruzione pratica.

“ La istruzione teorica è da restringere a quanto sia necessario per l'intelligenza e l'applicazione delle pratiche agrarie, e comprende più specialmente le nozioni elementari di economia, di legislazione rurale, ecc.

“ La istruzione pratica viene impartita mediante il lavoro diretto degli alunni, dai quali debbono essere eseguiti tutti i lavori di coltivazione del podere e tutte le operazioni rurali di una azienda agraria. Affinchè la scuola possa pienamente corrispondere allo scopo pel quale è in-

stituita, di giovare, cioè, all'incremento della produzione agraria della provincia, occorre che l'insegnamento pratico sia specializzato, secondo le condizioni locali. La scuola pratica di agricoltura non dovrà, però, mai esser trasformata in iscuola speciale ed esclusiva di pastorizia o di viticoltura o di oleificio ecc.; ma la azienda deve essere ordinata in modo, che vi abbiano maggiore sviluppo le coltivazioni e le industrie agrarie più importanti per la regione. ”

Dunque vedano i miei egregi colleghi come l'elemento pratico prevale assolutamente; ma non può e non deve essere scompagnato da talune nozioni, da taluni elementi di teoria, che servono ad illuminare la pratica.

E qui mi occorre anche rispondere a quei colleghi, i quali parlavano contro lo scopo delle scuole pratiche di agricoltura; nel senso che dovessero esser sopprese le parole: *e più particolarmente formare fattori, sotto-fattori e conduttori di terre*. Io presenterò alla Camera, (e spero, anzi sono sicuro, di essere d'accordo con la Commissione) una nuova dizione dell'articolo 1^o; preferisco di non fare alcuna definizione, perchè le definizioni sono pericolose nelle leggi. Dunque propongo così: *Potrà essere istituita in ogni provincia una scuola pratica di agricoltura*. Dire: *scuola pratica*, è lo stesso che indicare il carattere precipuo che deve avere la scuola. Ma lo scopo di essa, come parecchi oratori hanno giustamente detto, non deve essere *esclusivamente* quello di formare fattori e sotto-fattori; ma deve anche offrire il mezzo di accettare in queste scuole i figli dei piccoli proprietari, i figli dei contadini, i figli dei poveri agricoltori, come di fatto avviene.

Quindi è che vorrei persuadere il mio carissimo amico, l'onorevole Sorrentino, che non debbono servire solamente queste scuole pratiche, a formare il fattore, il sotto-fattore, il capo operaio; ma, insieme a questo scopo, devono aver l'altro (e può benissimo coesistere) di insegnare la buona coltura agraria, i buoni elementi anche al figlio del piccolo campagnuolo. E se così non fosse, giustamente diceva l'onorevole Zucconi, il piccolo possidente non avrebbe il mezzo di dare al suo figlio la coltura necessaria; ed allora non farebbe che ripetere le tradizioni di suo nonno senza poterlo mettere in grado di migliorare giammai.

Io, onorevoli colleghi, non intendo ulteriormente tediarvi, perchè credo che con queste poche parole che ho dette, ho espresso chiaramente qual'è il mio concetto, cioè di formare scuole pratiche non disgiunte da quei soli elementi che sono indi-

spensabili, per poter preservare queste pratiche dai vieti empirismi e dai vieti pregiudizii del passato. Ho detto che anche oggi le scuole pratiche sono regolate in questo modo: per otto ore circa al giorno si lavora, e per quattro si studia. Dunque vedete che anche ora vi è l'applicazione del metodo così desiderato da tutti i miei colleghi, del metodo, cioè, di far prevalere la pratica sulla teoria.

Ma mi occorre di dire un'ultima parola all'onorevole Tegas, in quanto riguarda la spesa.

Egli diceva: nè nella relazione del Governo, nè in quella della Commissione, vi è nulla che dimostri quanta sia la spesa che questo disegno di legge può richiedere. Eccomi pronto a soddisfare al suo desiderio, come del resto è mio dovere.

Attualmente nel bilancio, colla proporzione dei due quinti, vi è segnata la somma di lire 153,800 per 23 scuole pratiche che esistono. Dopo questa legge, il concorso si aumenterebbe d'un altro quinto a carico dello Stato, e quindi per le 23 scuole esistenti bisogna aggiungere nel bilancio, annualmente, la somma di lire 76,900.

Però altri due terzi di provincie possono domandare queste scuole.

L'onorevole Tegas prende una media di lire 25,000 per ciascuna scuola. Ma mi permetta di dire che non è esatta questa media.

Io credo che si possa ritenere la media per il mantenimento di ciascuna scuola, compresi gli interessi, come li comprende l'onorevole Tegas, in 20,000 lire, e perciò i tre quinti a carico dello Stato ammonterebbero a 12,000 lire.

Quando la legge avesse esecuzione completa, il bilancio non sarebbe di altro gravato, in rapporto alla posizione attuale, che di circa lire 600,000. Ecco il finale onere che verrebbe al bilancio.

Però egli comprende bene che queste scuole pratiche e speciali non possono essere istituite senza l'avviso dei Consigli comunali, e dei Consigli provinciali; quindi non si istituiranno tutte in una volta, ma occorreranno quattro o cinque anni; tanto più che sin d'ora dichiaro d'accettare un emendamento proposto dall'onorevole La Marmora, che ammette più provincie in consorzio a poter avere una scuola pratica. Vede quindi la Camera che l'onere finanziario non è così grave perchè graduato per ragione di tempo; e che non deve la questione finanziaria impensierirci, in quanto riguarda il progetto di legge attuale.

Finalmente, ho il debito di rispondere all'onorevole Miniscalchi, il quale si preoccupa di un istituto speciale, della piscicoltura. Egli giustamente ricordò la benemerita del Comizio agrario di

Bardolino per avere impiantato uno stabilimento di allevamento, e ricordò il sussidio che aveva ottenuto dallo Stato. Anche in quest'anno si è promesso un sussidio che dichiaro di essere anche pronto, ove occorra, ad aumentare; perchè mi pare degna di considerazione l'opera iniziata dal Comizio agrario di Bardolino.

Io riconosco con lui la necessità dell'incremento della piscicoltura e, come ho già detto, le scuole pratiche speciali dovendo essere formate in modo che vi abbiano maggior sviluppo le coltivazioni più importanti delle singole regioni, ne viene che quando vi sia una scuola pratica nella quale anche la piscicoltura possa insegnarsi, quest'insegnamento vi sarà introdotto.

Dopo queste mie dichiarazioni spero che l'onorevole Miniscalchi sarà soddisfatto. Conchiudo pregando la Camera a considerare che se questo progetto di legge non fosse approvato fin d'ora, vi sarebbe a danno dei comuni e delle provincie la perdita di un anno, perchè approvata ora questa legge, io posso e debbo eseguirla per l'anno scolastico 1884-85. Se invece venisse approvata a novembre, o in epoca anche posteriore, i comuni e le provincie sarebbero danneggiati per la perdita del concorso dello Stato, e danneggiate sarebbero tanto le scuole esistenti pel quinto di più da me proposto, che perderebbero, quanto le altre scuole, che con soli due quinti di concorso per parte del Governo non poterono fondarsi e che ora lo potrebbero con un concorso maggiore.

L'onorevole Miceli diceva: bisogna che sia ben chiaro, che tutti i vantaggi, che si accordano alle nuove scuole da istituire, debbano essere comuni alle scuole già istituite, e che le une e le altre debbono avere un indirizzo conforme. Io anzi gli dirò che mi riservo di presentare alla Camera un'articolo, che ho tratto dal disegno di legge che egli medesimo aveva presentato, articolo che mi pare esprima nettamente e recisamente il pensiero dell'onorevole Miceli.

Io non so se ho risposto a tutti gli oratori che hanno preso parte alla discussione; se non ho risposto non è colpa mia, è colpa del grande interesse che avrei di vedere approvato sollecitamente questo progetto, nello scopo di diffondere la istruzione agraria.

L'onorevole Zucconi conchiuse col farmi un augurio dei più splendidi, e dei più sinceri, perchè parte da un animo nobile e gentile come il suo. Egli mi disse che mi augurava di poter dire dell'agricoltura italiana quello che fu detto da lord Ahsburton dell'agricoltura inglese; io non aspiro a tutto questo, io aspiro ad uno scopo più modesto:

vorrei che si dicesse di me unicamente questo: *il suo potere non fu completamente inutile per l'agricoltura italiana. (Bravo! Benissimo!)*

Caperle. Rispondo brevissime cose. La Commissione per le scuole agrarie tenne quattro adunanze, la prima in cui si costituì il seggio, ed io vi assisteva; la seconda in cui si aprì la prima discussione sui concetti a cui si potrebbe informare l'insegnamento pratica agraria, ed io ci sono intervenuto, ho manifestato i miei pensieri, e si decise di chiamare il ministro di agricoltura e commercio che allora era l'onorevole Berti, perchè si pronunciasse intorno alle nuove proposte. Ci furono due e fra questi io pure, che assunsero di presentare un memoriale sui concetti che rispettivamente essi aveano svolti in seno della Commissione.

La terza adunanza è quella in cui si approvò dalla maggioranza della Commissione il disegno di legge, ed a quella non ho potuto intervenire perchè trattenuto da urgenti affari, però non ne venni avvisato a domicilio nè per telegramma nè per lettera.

Finalmente quella in cui fu letta ed approvata la relazione; del resto i concetti miei, onorevole Lucca, sono iscritti nel verbale dell'ufficio che devono essere letti dalla Commissione.

Questo io dico, perchè la Camera non sia indotta a credere, dalle parole del relatore, che io abbia trascurato il mio dovere, e che non abbia preso parte ai lavori della Commissione per negligenza; perchè un commissario non si può presentare alle adunanze della Commissione, quando è a casa sua, e nemmeno gli viene un cenno per lettera o per telegramma; ma ci si limita a deporre un biglietto d'invito alla posta della Camera. Del resto i miei pensieri sono stati esposti in seno alla Commissione, e già l'onorevole Lucca li conosceva; almeno nei lineamenti fondamentali. Non dico già che conoscesse tutte le ragioni che ho dette oggi; ma delle cattedre ambulanti si è occupato pure di dimostrarne per ora l'inefficacia, anche nella sua accurata relazione.

Del resto mi piace avvertire, che io non ho dichiarato di essere un oppositore *a priori* della legge; anzi ho detto che la voterò, perchè è un buon principio per lo sviluppo dell'istruzione agraria. Io mi sono ristretto, nello svolgimento dell'ordine del giorno, che ringrazio relatore e ministro di avere accettato, mi sono ristretto a soltanto a dire che senza l'istruzione agraria ambulante la quale, come la goccia che cadendo fora la pietra, finirebbe a smuovere la noncu-

ranza dei campagnoli; non si riuscirà mai a diffondere l'agronomia...

Presidente. Ma questo non è fatto personale.

Caperle. ... ed ho finito, signor presidente.

Presidente. Onorevole relatore, mi pare che poco fa Ella abbia affermato che l'onorevole Caperle non era intervenuto nella Commissione. L'onorevole Caperle si lasciò andare ad una interruzione, la quale presa in un senso...

Caperle. Ritiro tutto.

Presidente. L'onorevole relatore ammette che l'onorevole Caperle vi sia intervenuto più volte; l'onorevole Caperle ritira la sua interruzione...

Caperle. Sì, sì, ritiro.

Lucca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lucca, relatore. Ridotta a questi termini la questione, io debbo aggiungere che ritiro la mia dichiarazione; sebbene quanto io ho detto, me lo perdoni l'onorevole Caperle, sia stato confermato dalla sua stessa enunciazione.

Egli è intervenuto, è vero, a due sedute della Commissione; nella prima in cui la Commissione stessa si è costituita e nella quale non si fece alcuna discussione, e nella successiva, in cui si presentarono i documenti, e quindi non si è del pari fatto alcuna discussione, ma nelle altre due in cui si discusse il disegno di legge egli non intervenne.

Presidente. Queste dichiarazioni fanno cadere l'interruzione dell'onorevole Caperle.

Dunque, onorevole ministro, quale degli ordini del giorno accetta? Quello soltanto dell'onorevole Caperle?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sì, ma lo accetto, come ha già detto la Commissione, nel senso di dire:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del ministro, passa alla discussione degli articoli. ”

Mi pare che le mie dichiarazioni su per giù siano conformi alle sue, e mirino solamente a non pregiudicare la questione.

Presidente. Onorevole Caperle, accetta di modificare il suo ordine del giorno nel senso indicato dall'onorevole ministro?

Caperle. Sissignore.

Presidente. Allora mi mandi la nuova formola, onorevole Caperle.

Intanto chiedo al ministro e alla Commissione se accettino l'ordine del giorno dell'onorevole Frola.

Cibrario. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cibrario. Io non sono tra i sottoscrittori di

quest'ordine del giorno, ma, non essendo presente nessuno dei sottoscrittori, credo di poter dichiarare in loro nome che l'onorevole Frola e i suoi amici, mantenendo l'emendamento all'articolo 2, ritirano il loro ordine del giorno.

Presidente. Sta bene. Onorevole Sorrentino mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Sorrentino. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di accettarlo.

Che cosa infatti si oppone all'accettazione del mio ordine del giorno? Esso non compromette nulla; perchè io non domando che alla direzione dell'insegnamento agrario affidato ad un solo Ministero, si provveda immediatamente od in tempo determinato.

Non accettandolo pertanto così, pare si offenda un principio che credo che il Governo non possa respingere senza mancare a quel tal senso comune di cui abbiamo parlato. Parliamo chiaro. Qui si vuole l'istruzione agraria, ma senza mezzi; si vuole un'istruzione agraria, che sia fatta per la terra, ma poi si deve mantenere per lo meno ad un metro al disopra della terra.

Queste sono le condizioni vere dell'istruzione agraria in Italia. Ora se ne vuole uscire sì o no? Quello che propongo io è qualche cosa di anormale, è qualche cosa che vincoli il bilancio, che offenda la politica? Io non so dove stia questo spettro che impedisce di consacrare un principio che l'onorevole Grimaldi pure accetta. Io credo che sia il caso di venire a una risoluzione...

Presidente. Ma onorevole Sorrentino, Ella non può rientrare nella discussione. Dica soltanto se mantenga o ritiri il suo ordine del giorno.

Sorrentino. Lo mantengo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Ecco, non vorrei che ci fosse un equivoco. Una volta che l'onorevole Sorrentino mantiene il suo ordine del giorno, la Camera viene a risolvere incidentalmente una grave questione; e senza l'intervento dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, il quale con questo ordine del giorno si vedrebbe spogliato di parte delle sue attribuzioni.

Non so con quanta convenienza la Camera potrebbe deliberare su questo ordine del giorno. Quanto a me, cui verrebbero le scuole superiori di agricoltura e gli istituti tecnici, do loro il benvenuto; ma colui al quale si tolgono mi pare che abbia il diritto di essere inteso. Dunque parmi che la Camera con l'accettare o respin-

gere quest'ordine del giorno viene a pregiudicare la questione.

Io prego l'onorevole Sorrentino, proprio nell'interesse della questione stessa, di ritirarlo. Perchè quali sarebbero le conseguenze? Se la Camera lo respinge, e allora la questione si trova pregiudicata da un voto contro il quale s'infrange la buona volontà mia e del ministro della pubblica istruzione; se la Camera lo accetta, ne verrebbe la conseguenza di essere accolto un provvedimento, quando non c'è il ministro a cui esso si riferisce, e ciò è contro le consuetudini parlamentari.

Presidente. Onorevole Sorrentino mi pare che Ella può ritirarlo e non pregiudicare un principio.

Sorrentino. Lo ritiro però dichiarando che c'era tutto il tempo per interrogare il ministro dell'istruzione pubblica il quale a quest'ora avrebbe potuto dire la sua opinione; o potrebbe dirla in altra tornata, giacchè questo ordine del giorno potrebbe rimandarsi alla fine della discussione della legge, che oggi non si finirà certamente di discutere. Ma, per non pregiudicare la questione, io mi riservo di farne una speciale interpellanza, oppure di ritornare sull'argomento in occasione del prossimo bilancio.

Presidente. L'ordine del giorno che ha presentato l'onorevole Caperle, in sostituzione di quello del quale ho già dato lettura è il seguente:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del ministro di agricoltura e commercio che, cioè, egli avviserà come si possa provvedere alla istituzione di cattedre agrarie ambulanti, passa alla discussione degli articoli. „

Quest'ordine del giorno è accettato dalla Commissione e dal Ministero. Non è vero?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sì.

Lucca, relatore. Lo accetta anche la Commissione.

Presidente. Lo pongo a partito.

Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato.)

Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'articolo primo sarebbe modificato per le ragioni che ho detto nella discussione generale. Credo che la formula che ho proposta contenti tutti gli oratori che hanno parlato nella discussione generale,

e molti di coloro che hanno presentato degli ordini del giorno.

Il nuovo articolo sarebbe questo:

“ In ogni provincia dello Stato potrà essere istituita una scuola pratica di agricoltura.

“ L'istituzione deve essere preceduta dall'avviso favorevole del Consiglio provinciale e comunale o delle rappresentanze degli altri Corpi morali contribuenti nella spesa, ai quali spetta altresì di determinare d'accordo il luogo in cui deve aver sede la scuola. Mancando questo accordo, delibererà il Ministero di agricoltura, sentito il Consiglio di che all'articolo 22.

“ Concorrendovi ragioni speciali, e avutisi pareri favorevoli dei predetti Corpi morali, il numero delle scuole pratiche potrà esser portato a due in una stessa provincia; come si potrà eziandio concedere a due o più provincie finitime di costituirsi in consorzio per fondare una scuola pratica di agricoltura. ”

Mi pare che con questa formula sia soddisfatto il desiderio di tutti.

Presidente. Leggo l'articolo primo nella nuova dizione proposta dal ministro di agricoltura.

“ In ogni provincia dello Stato potrà essere istituita una scuola pratica di agricoltura.

“ L'istituzione deve essere preceduta dall'avviso favorevole dei Consigli provinciali e comunali, e delle rappresentanze degli altri Corpi morali contribuenti nella spesa ai quali spetta altresì di determinare d'accordo il luogo in cui deve aver sede la scuola. Mancando questo accordo, delibererà il ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di che all'articolo 22.

“ Concorrendovi ragioni speciali, e avuti i pareri favorevoli dei predetti Corpi morali, il numero delle scuole pratiche potrà essere portato a due, in una stessa provincia, come si potrà eziandio concedere a due o tre provincie finitime di costituirsi in consorzio per fondare una scuola pratica di agricoltura. ”

Sono iscritti per parlare intorno a questo articolo diversi oratori.

Il primo è l'onorevole Chimirri.

(*Non è presente.*)

Viene poi l'onorevole Tubi.

(*Non è presente.*)

Indi l'onorevole Sorrentino, il quale ha facoltà di parlare.

Sorrentino. Io potrei rassegnarmi a tacere se l'onorevole ministro accettasse il mio concetto, che

sembra non gli dispiaccia, quello, cioè, di abbreviare il numero dei corsi; altrimenti sarei obbligato a fare una lunga discussione.

Presidente. Ne parleremo all'articolo secondo, onorevole Sorrentino.

Sorrentino. Allora mi riservo di parlare all'articolo 2.

Presidente. Sta bene.

Ora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Luchini Odoardo.

(*Non è presente.*)

Non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Io ho domandato di parlare per una dichiarazione. All'articolo 11 io aveva proposto un'aggiunta, già stampata nell'elenco degli ordini del giorno e degli emendamenti, proposta che ci sta davanti, e che è del seguente tenore:

“ In caso di divergenza sulla scelta della località dove stabilire questa scuola, deciderà il ministro, udito il Consiglio d'agricoltura. ”

Vedendo ora incluso nel nuovo articolo 1, proposto dal ministro, questo concetto, dichiaro di ritirare la mia e di accettare la proposta dell'onorevole ministro.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli-Bolognini.

Martelli-Bolognini. Non ho che una semplice osservazione da fare. Nel nuovo articolo proposto è detto che si devono udire i Consigli provinciali ed i Consigli comunali. Io credo, che si dovrebbe aggiungere qualche cosa, perchè non si abbia a credere che tutti i Consigli comunali della provincia debbano dare il parere su questa scuola. Si potrebbe dire per esempio, i *Consigli interessati*; perchè altrimenti parrebbe...

Presidente. Seusi. Si intende quelli che contribuiscono.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il dubbio è eliminato perchè si dice *contribuenti nella spesa*. Dunque quelli soli devono essere uditi.

Martelli-Bolognini. Ma dice, *i Consigli comunali e provinciali*.

Presidente. Ecco dice così: “ dall'avviso favorevole dei Consigli provinciali e comunali, e delle rappresentanze degli altri Corpi morali contribuenti nella spesa. ”

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Si riferiscono a tutti le parole: *contribuenti nella spesa*.

Martelli-Bolognini. È così?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. È proprio così.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Secondo la dizione di questo articolo, la istituzione delle scuole agrarie e pratiche non sarà che facoltativa. Ora io credo che non debba essere facoltativa, ma obbligatoria. Tutti, da ogni parte della Camera, pongono fuori di discussione la necessità assoluta di migliorare ed accrescere i prodotti delle nostre terre.

Tutta l'Europa è minacciata da una crisi gravissima, che incalza; e le ultime notizie che vengono dalle Indie inglesi e le osservazioni che fanno gli economisti sui fatti che si stanno ivi preparando ci assicurano che, se in quei luoghi saranno aperte quanto prima le ferrovie di cui si parla, il prezzo dei cereali che essi manderanno in Europa sarà tale che i cereali nostri non potranno per nulla sostenere la concorrenza. Io non voglio entrare sulla veridicità di quello che si narra; ma è certo che la crisi esiste e minaccia di diventare sempre più grave. Ebbene, noi vogliamo sovvenire alla miseria della nostra agricoltura, e ci teniamo ancora attaccati al sistema facoltativo, invece di ammettere francamente che il correlativo della necessità è la obbligatorietà.

Io penso, onorevole ministro, che noi dobbiamo consacrare in questa legge il principio che ogni provincia o consorzio di due provincie debbano istituire la scuola pratica; e che non debba lasciarsene la istituzione all'arbitrio del Governo o delle provincie. Noi dobbiamo stabilire questi centri di diffusione delle nozioni e delle razionali pratiche agrarie il difetto delle quali è la causa principale della nostra inferiorità agricola. Detto questo, io domando all'onorevole ministro se egli non sia disposto a mutare la dizione dell'articolo nel senso che invece di "possono" si dica "debbono" istituire una scuola pratica agraria; e nel caso che l'onorevole ministro non creda di stabilire questa obbligatorietà da parte anche dello Stato, io domando che lo Stato volendo almeno fondare in ogni provincia una scuola pratica, non abbandoni alla facoltà delle provincie l'accettare o no la proposta ministeriale.

La disposizione dell'articolo 11 che fu trasfusa nell'articolo primo, proposto or ora dall'onorevole ministro, lascia un grave dubbio. Io domando all'onorevole ministro: dopo che egli si sarà deciso ad istituire in una provincia qualunque una scuola agraria, si contenterà egli d'interrogare la rappresentanza di questa provincia, per far dipendere dall'avviso favorevole di essa la istituzione della

scuola? Se egli intende di far dipendere da questo avviso favorevole la istituzione della scuola, io credo che noi ci allontaneremo molto dallo scopo che ci siamo proposti.

Perciò io lo prego di accettare il principio dell'obbligatorietà e di eliminare il dubbio che dalla provincia possa dipendere l'istituzione di queste scuole, che noi tanto raccomandiamo.

Presidente. L'onorevole Caperle ha facoltà di parlare.

Caperle. Io ho presentato all'onorevole presidente un'aggiunta all'articolo 1 come venne formulato dall'onorevole ministro.

Quest'aggiunta tende a far sì che le provincie possano costituirsi in consorzio, anche allo scopo di specializzare le loro scuole a seconda delle zone di coltura.

Nell'Alta Italia, per esempio, quasi tutte le provincie hanno tre zone di coltura; l'alpina, la zona della vite e dell'olivo, e quella delle risaie. Io crederei, per esempio, molto opportuno che le due scuole da istituirsi a carico delle provincie di Verona e di Vicenza, estendessero la loro azione in tutte e due le provincie nelle diverse zone. Spero che l'onorevole ministro accetterà questa mia proposta.

Presidente. L'aggiunta all'articolo primo, proposta dall'onorevole Caperle, è la seguente:

" I consorzi fra più provincie si possono costituire anche per adattare le scuole da istituirsi nel rispettivo territorio alle diverse zone di coltura. "

La Commissione e il ministro accettano?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Lucca, relatore. Anche la Commissione accetta.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 1°.

Giordano E. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giordano E. Io avevo presentato fino dall'altro giorno il seguente emendamento all'articolo 1°:

" Nei modi determinati dalla presente legge, potranno istituirsi scuole pratiche di agricoltura aventi per iscopo di abilitare coloro che le frequentano alle migliori pratiche agrarie. "

Ora ho chiesto di parlare sull'articolo nuovo presentato dal ministro per proporre due modificazioni. La prima sarebbe di toglier quelle parole: *Sentito il Consiglio di cui all'articolo 22 o 23*; giacchè mi pare sarebbe bene lasciare intatta questa questione per risolverla tutta in un articolo; nel quale si direbbe: " *Nei casi a, b, ecc.,*

previsti dai vari articoli, si sentirà questo Consiglio speciale; poichè parecchi oratori hanno già dimostrato di non approvare il concetto di questo Consiglio speciale; ed io, a mia volta e a suo tempo, mi riserverei pur di fare delle obiezioni in proposito.

L'altra modificazione che vorrei proporre consisterebbe nel togliere un dubbioso significato di codesto articolo. Secondo la dizione dell'articolo presentato ora dal ministro, che è la locuzione dell'articolo 11 del primitivo disegno di legge: si direbbe:

“ La istituzione della scuola dev'essere prece-
duta da avviso favorevole dei Consigli provinciali
e comunali e delle rappresentanze degli altri Corpi
moralì contribuenti nella spesa. ”

Parrebbe quindi, secondo il concetto di questo articolo, che il contributo delle provincie, dei comuni e degli altri corpi moralì dovesse essere obbligatorio: in quanto che, ripeto, là si parli di Consigli provinciali, comunali, ed altri Corpi moralì contribuenti nelle spese.

È invece fuori contestazione che il concorso delle provincie dei comuni e degli altri Corpi moralì è solamente facoltativo.

Ma non è solo a chiarirne in questa parte il significato, che io vorrei provvedere coll'emendamento che presenterei, ma vorrei ancora rendere per altra parte l'articolo ben più chiaro ed esplicito; vorrei cioè esprimere il concetto che le scuole si possano aprire quando i Consigli provinciali, comunali e le rappresentanze dei Corpi moralì siano favorevoli all'apertura di esse, poichè questo non le impegnerebbe a nulla; ma io vorrei inserire il concetto che le scuole si possano solamente aprire, quando le provincie, i comuni ed altri Corpi moralì, si siano obbligati a concorrere nelle spese che la presente legge pone a loro carico.

Io proporrei dunque quest'emendamento al secondo comma dell'articolo: “ niuna scuola può istituirsi se le provincie, i comuni, od altri Corpi moralì, non si siano obbligati a prestare il loro concorso, nella misura determinata dalla presente legge. ”

Mi pare quindi che questi due emendamenti siano logici e razionali, e voglio sperare che la Commissione ed il ministro li accetteranno.

Presidente. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Debbo dire due parole in risposta all'onorevole

Miceli, che vorrebbe rendere obbligatoria l'istituzione delle scuole pratiche e speciali...

Miceli. Quella soltanto delle scuole pratiche.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

Va bene; non vorrebbe quest'istituzione facoltativa, come nell'articolo da me concertato colla Commissione. Però egli stesso ha visto che nella discussione generale tutti gli oratori hanno parlato in senso contrario a quest'obbligatorietà. Dico io pure, che verremo al punto di fare queste scuole obbligatorie, se occorrerà, anche con maggior concorso per parte dello Stato; ma nelle condizioni attuali, non lo crederei possibile, se non fosse per altro motivo, per la ragione che ci mancano i professori. Prima bisognerebbe pensare ad avere tutti gli insegnanti; non si può imporre un obbligo alle provincie ed ai comuni senza procurar loro i mezzi di poterlo soddisfare. D'altronde anche nel suo progetto l'onorevole Miceli si dava carico delle condizioni presenti. Quindi attuando il suo concetto, si potrebbe andare incontro a delle gravi conseguenze ed ottenere uno scopo diverso da quello che noi vogliamo raggiungere. Lasciamo adunque per ora la volontarietà; vedremo poi in appresso se potrà convertirsi in obbligo. In secondo luogo, l'articolo 1° che ho proposto adesso comprende anche l'articolo 11, e così resterebbero assorbiti tutti gli emendamenti proposti sia all'articolo 1° sia all'articolo 11.

Quanto all'onorevole Giordano, mi consentirà che io dica che la seconda variazione da lui proposta è perfettamente superflua, e che altro non farebbe senonchè rendere più lungo quest'articolo. Non posso quindi accettare l'aggiunta da lui proposta perchè, ripeto, la credo inutile.

Quanto alla prima parte non sono alieno dall'accettarla, ed acconsento a che si tolgano le parole: “ Sentito il parere del Consiglio, ecc. » ma nell'unico senso che resti impregiudicata la questione, salvo a tenerne conto nell'articolo 22.

Quindi io prego l'onorevole presidente di mettere in votazione l'articolo col primo emendamento dell'onorevole Giordano, che consiste nel togliere le parole: “ Sentito il Consiglio, ecc. ”

Presidente. Onorevole Giordano, si accontenta della proposta accettata dall'onorevole ministro, o mantiene anche la seconda proposta?

Giordano Ernesto. Io non vorrei far cosa che desse tedio alla Camera nel parlare ancora una volta intorno a codesto argomento; ma mi pare che, anche il secondo emendamento che io propongo, non sia del tutto inutile, e che valga a chiarire assai meglio, di quello che faccia l'ultima

versione presentata dall'onorevole ministro, l'articolo primo di questo disegno di legge.

Per esse il contributo delle provincie e dei Corpi morali e dei comuni è evidentemente facoltativo; nessuna disposizione della legge obbliga i comuni, le provincie ed i Corpi morali a contribuire per dette scuole: il dire quindi che l'apertura della scuola deve essere preceduta dall'avviso favorevole della provincia, del comune e dei Corpi morali contribuenti, mi pare sia dir cosa non assolutamente precisa.

Il Governo, ad esempio, volendo aprire una scuola interpella i comuni, la provincia ed i Corpi morali perchè diano il loro avviso favorevole, e certamente i comuni, la provincia ed i Corpi morali diranno che essi sono perfettamente d'avviso favorevole per l'apertura della scuola.

Con questa deliberazione, con questo consenso l'onorevole ministro potrà dar mano ad aprire la scuola mentre invece gli manca il primo elemento necessario, cioè il consenso al concorso della spesa. Poichè stiamo facendo una legge, se si riconosce che questo concetto non è preciso, vale meglio, sostituirne uno più preciso, quello cioè che significhi chiaramente, che non basta un consenso, una dichiarazione platonica, dei Corpi morali, diretta a consentire che le scuole si aprano; ma ci vuole una dichiarazione, un impegno, una deliberazione con la quale essi assumano il loro contributo nella spesa. Ecco perchè ho creduto di dover insistere nel mio emendamento, e prego ancora una volta l'onorevole ministro e la Commissione di volerlo accettare.

Presidente. Procederemo per ordine. Onorevole ministro accetta?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non accetto, perchè, come ho già dichiarato, l'articolo comprende quello che dice l'emendamento dell'onorevole Giordano. Nessun ministro darà i 375, se non trova prima iscritti i 275 nel bilancio comunale o provinciale. Mi pare che con quelle parole *contribuenti nella spesa* sia detto tutto.

Insomma siamo d'accordo nel concetto, e mi pare che sia meglio espresso con quelle parole, che con la lunga locuzione del collega Giordano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Penserini. Io vorrei risparmiare tempo alla Camera e dispensarmi dal proporre un emendamento all'articolo 1º, ma ho bisogno che l'onorevole ministro risponda ad una mia domanda: crede egli che fra le scuole speciali contemplate nell'articolo 11 debbano esser comprese anche le scuole di silvicoltura? Se egli mi risponderà af-

fermativamente io farò a meno di proporre l'emendamento all'articolo 1º.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Rispondo subito e in modo soddisfacente all'onorevole Penserini, che gli insegnamenti di silvicoltura sono compresi fra quelli che possono dispensare le scuole di cui all'articolo 1º.

Penserini. Allora non ho altro a dire.

Presidente. Onorevole Giordano insiste?

Giordano Ernesto. Insisto.

Lucca, relatore. Il fatto solo che il dubbio sia nato all'onorevole Giordano, pare a me che dovrebbe consigliare ad accettare il suo emendamento. Quindi, per quanto mi spiaccia trovarmi in questo in disaccordo con l'onorevole ministro, lo pregherei di voler accettare la proposta dell'onorevole Giordano, per togliere ogni dubbio.

Presidente. Onorevole ministro?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io sono obbligato a ripetere, che per quanta buona volontà io abbia e deferenza ai miei colleghi, a me sembra che il dubbio sollevato non possa sorgere. Quando si dice che: "potrà essere istituita una scuola pratica preceduta dall'avviso favorevole dei Consigli provinciali e comunali e dalle rappresentanze degli altri Corpi morali *contribuenti nelle spese*, „ io non capisco che altro ci voglia per dire che non basti una dichiarazione platonica per lo impianto di scuole, ma che ci voglia anche la determinazione della spesa corrispettiva.

Giordano E. Non volendo avere l'apparenza d'insistere di fronte all'onorevole ministro, che crede il significato del suo articolo corrisponda a quello che io ho presentato, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ossia ritira la prima parte?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'altra parte l'ho già accettata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Mi rincresce che l'onorevole ministro non abbia voluto accettare il concetto che, a mio avviso, dovrebbe prevalere in questa legge.

Questo concetto io non l'aveva consacrato nel disegno di legge del 1881; e ciò prova la sincerità con cui parlo adesso.

Il proclamare l'obbligatorietà è reso ora assai più opportuno dopo ciò che è avvenuto da tre anni a questa parte. La crisi adesso è più grave di quel che non fosse tre anni addietro ed io mi sono convinto che bisogna imporre ai Corpi morali l'istituzione delle scuole pratiche di agricoltura.

Ma giacchè l'onorevole ministro e la Commissione non sono di questo parere, pure rimanendo nella mia convinzione, che sia necessario stabilire

la obbligatorietà, a me non resta che di sperare che le provincie ed i comuni sappiano fare il loro dovere senza esservi costretti dalla legge.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 1° com'è proposto dal ministro colla soppressione proposta dall'onorevole Giordano e coll'aggiunta dell'onorevole Caperle.

“ Art. 1° In ogni provincia dello Stato potrà essere istituita una scuola pratica di agricoltura. L'istituzione deve essere preceduta dall'avviso favorevole dei Consigli provinciali e comunali e delle rappresentanze degli altri Corpi morali contribuenti nella spesa ai quali spetta altresì di determinare d'accordo il luogo in cui deve aver sede la scuola. Mancando questo accordo delibererà il ministro di agricoltura. ”

“ Concorrendovi ragioni speciali e avuti i pareri favorevoli dei predetti Corpi morali, il numero delle scuole pratiche potrà esser portato a due in una stessa provincia, come si potrà eziandio concedere a due o più provincie finitime di costituirsi in consorzio per fondare una scuola pratica di agricoltura. ”

Quindi viene l'aggiunta dell'onorevole Caperle così concepita: “ I consorzi tra più provincie si possono costituire anche per adattare le scuole da istituirsi nel rispettivo territorio alle diverse zone di coltura. ”

Pongo a partito questo articolo così modificato.

(È approvato.)

“ Articolo 2°. Esse comprendono un corso che può estendersi fino a quattro anni.

“ Le nozioni teoriche sono date entro i limiti del programma annesso alla presente legge. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli-Bolognini.

Martelli-Bolognini. Io desidererei che l'articolo si emendasse così: Esse comprendono, a) un corso pratico elementare; b) un corso teorico pratico che può estendersi fino a quattro anni. E se l'onorevole ministro volesse accettare l'aggiunta proposta dai colleghi Frola, Cibrario, ecc. quella potrebbe prendere la lettera c). E poi: rimarrebbe: “ Le nozioni teoriche sono date entro i limiti del programma annesso alla presente legge. ” Lo scopo mio è chiaro. Io vorrei, se fosse possibile, avere anche un corso semplice appunto perchè lo potessero frequentare i coloni giovani ed i piccoli possidenti i quali non vogliono estendere i loro studi a tutte le materie di un corso quadriennale. Ed anche per un'altra ragione: che appunto in co-

desto corso ristretto non vorrei che si desse tutta quell'istruzione che si impartisce nel corso di quattro anni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino.

Sorrentino. Io ho votato l'articolo primo convinto di trovare nel secondo la porta aperta per dire la mia opinione intorno a questa istruzione agraria.

Se il ministro avesse consentito di sopprimere questo secondo articolo io mi sarei taciuto, ma poichè pare che lo voglia mantenere, io sento la necessità di dire qualche cosa.

Che cosa proponete voi con questo articolo? A che scopo mirate? Mirate a far risorgere veramente l'agricoltura, oppure a far contare delle chiacchiere agricole, a far sorgere delle accademie rurali?

Voi con questo articolo non stabilite altro che un'istruzione, la quale sarà come una specie di giostra; un'istruzione teorica, la quale sarà accompagnata da una certa pratica, ma da una pratica non seria, non effettiva.

I giovani che accogliete in queste scuole che età volete che abbiano? Ordinariamente si accettano dai 12 ai 15 anni e siccome in questo articolo, in cui si dicono tante cose, ciò non è specificato, devo supporre che si manterranno le stesse norme.

Ora io vi domando: ammettendo a queste scuole un giovane a 12 o 13 anni, dopo 4 anni di corso questi otterrà una licenza; ma che cosa potrà fare allora questo giovane? Sul terreno pratico, nella campagna quale influenza potrà esercitare? Esso non è buono a lavorare, perchè è ancora molto giovane e non è abituato alla fatica; non è buono ad insegnare agli altri, perchè gli manca l'esperienza a ciò necessaria; non può comandare, perchè è troppo ragazzo per poterlo fare e per esercitare un'autorità sopra un operaio; ed oltre a ciò, avendo la missione di far cambiare le vecchie pratiche agrarie, di ridurre gli operai a camminare per vie nuove, e così mutare i sistemi vecchi, egli troverà la resistenza negli adulti, i quali sono irremovibili nelle loro vecchie pratiche.

È questo che noi vogliamo fare con questa legge? Il mio concetto è tutt'altro, il mio concetto è che si dia una istruzione che contemporaneamente coltivi la mente e addestri i giovanetti un poco alla fatica, ma che sia tale da formare realmente quegli ottimi capi operai di cui io parlava l'altro giorno; giacchè noi non dobbiamo aspettarci la redenzione delle nostre terre, da coloro che vanno a dettare principii di

agronomia che avranno imparati di qua e di là ma che non sanno praticamente applicare.

Bisogna che lo scolare diventi uomo, diventi davvero operaio, diventi istruito ed esperto col suo lavoro, che non isdegni la fatica, che non vada a comandare agli altri ciò che non sa fare lui, che si metta alla testa degli operai, che lavori con essi, che conosca bene tutte le conseguenze di ciò che fa o che comanda di fare. Bisogna che quest'operaio sia forte d'intelligenza e di braccio, che si metta nelle campagne e possa col suo esempio, trascinare gli altri.

Ma io mirava ancora ad un altro scopo e dicevo: quando voi avrete dato quest'istruzione completa, cioè istruzione di coltura generale nel primo periodo, e di coltura speciale nel secondo, cioè quando avrete formato l'operaio esperto, l'operaio pratico, l'operaio assuefatto al lavoro, che abbia esperienza, dovete preparare ancora un'altra cosa, dovete preparargli l'avvenire, dovete formare il semenzaio dei conduttori di terre, dei coloni.

Questo è il vero scopo cui noi dobbiamo mirare. Voi adunque dando quell'istruzione preliminare di cui si parla in questa legge, e le esercitazioni pratiche che io chieggo nel secondo periodo, e ricompensando il lavoro di cotesti giovani nel secondo quadriennio con accumularne il prodotto a loro beneficio, verreste a preparare un avvenire sicuro a questi giovani, verreste a creare una schiera di giovani coloni, i quali in breve tempo trasformerebbero le nostre terre.

E questo peculio pel futuro colono si potrebbe facilmente farlo. Ogni alunno di scuola pratica si troverà di aver finito il primo corso presso a poco all'età di 16 o 17 anni. A questa età egli è valido ed il suo lavoro è proficuo: quindi, invece di adoperare nella tenuta un operaio estraneo, si adoprerebbe l'alunno pagandogli la giornata e dandogli vitto ed alloggio: quella giornata si capitalizzerebbe per formargli il suddetto peculio da servirgli quando sia uscito dalla scuola come capitale per condurre una piccola terra.

Oramai a questi futuri coloni dovremmo affidare l'avvenire della nostra agricoltura potendo sperare poco dai proprietari.

L'esperienza poi mi porta a dire un'altra cosa. Io, come capo di una scuola pratica, ed avendo questi intendimenti che ho manifestati, ho spinto, insieme ai miei colleghi, la istruzione degli alunni verso i lavori manuali. E qui, in parentesi, tengo a dichiarare al mio amico Zucconi, che non è esatto il dire che nelle scuole pratiche si lavori materialmente poco: da noi gli alunni lavorano otto

ore al giorno ed altre quattro le spendono a studiare. Ma siccome le materie che studiano elevano la loro mente, così quando escono dal convitto mal si piegano al lavoro manuale, non curvano la loro schiena sulla terra e preferiscono di fare i dottori: è l'insieme della educazione che li ingentilisce. Ed è perciò che io dimando che, dopo il periodo del primo corso, ve ne sia un altro in cui si avvezzino a lavorare come qualunque operaio. Così la loro educazione sarà completa e potrà essere veramente utile.

Io non so se avrò potuto rendere chiaro questo mio concetto ai miei colleghi, ma sentiva il dovere di spiegarlo. La Camera farà quello che crede: ma, secondo me, dico, che se volete avere un'istruzione agraria veramente proficua, voi dovete lasciare almeno a ciascuna provincia, a ciascuna contrada la facoltà di ordinare la sua scuola come meglio crede, adattandola ai bisogni locali. Così farete un'altra cosa buona: voi dopo pochi anni avrete fatta l'esperienza dei diversi sistemi ed avrete un criterio per l'avvenire. Lasciamo a tutti la maggior libertà; facciamo che ciascuna regione o provincia segua il suo sistema; vedremo poi chi otterrà migliori risultati; e noi a quello ci atterremo, che migliore sia riuscito. Quello che è buono per una provincia non lo è per un'altra.

Nelle nostre parti, per esempio, i figli dei proprietari si offenderebbero se li si volesse obbligare a lavorare la terra, mentre invece l'onorevole Zucconi afferma che nelle sue contrade, i figli dei piccoli proprietari vi si adattano. Dunque le inclinazioni essendo diverse lasciamo a ciascuno di fare come meglio creda.

Ecco perchè io, modificando l'articolo come la Commissione ed il ministro credono, vorrei che si lasciasse nella legge la maggior libertà e latitudine possibile.

Presidente. Dovrebbe ora parlare l'onorevole Giordano.

Giordano Ernesto. Onorevole presidente, essendo tardi, si potrebbe rimandare la discussione.

Presidente. Se Ella desidera che si rimandi ad altra seduta il seguito di questa discussione...

Voci. Sì! sì!

Presidente. La rimanderemo a domani.

La seduta è levata a ore 12 25.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

